



DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXV

BARI, 7 GENNAIO 2004

N. 2

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 settembre 2003, n. 247

Determinazione dirigenziale n. 196 del 7.7.2003 concernente "Procedure di V.I.A. - Ditta Semeraro Santo di Ostuni - Valutazione Impatto Ambientale per nuova cava di tufo calcare - Loc. "Sessana" agro di Ostuni" Rettifica ed integrazione.

Pag. 72

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 ottobre 2003, n. 290

Procedure di V.I.A. - Ditta Zurlo Cave srl di S. Marzano di S.G. - Valutazione Impatto Ambientale per progetto di coltivazione di una cava di tufo calcarenitico - Loc. "Le Marine" agro di Taranto.

Pag. 73

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 ottobre 2003, n. 291

Realizzazione di un parco eolico della potenzialità di 120 MW, in località Iambregghi - Comune di Minervino Murge (Ba) - Prop. Murgeolica s.r.l. - Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza.

Pag. 75

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 ottobre 2003, n. 292

Realizzazione di un parco eolico con potenza nominale di circa 120 MW, in località Iambregghi - Comune di Minervino Murge (Ba) - Prop. I.C.Q. s.r.l. - Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza.

Pag. 77

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 ottobre 2003, n. 293

Realizzazione di un insediamento produttivo di

energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale di circa 9,35 MW, in località Goglia- Comune di Minervino Murge (Ba) - Prop. Metani Air & Elettrogas s.r.l. - Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza.

Pag. 78

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2003, n. 303

Procedure di V.I.A. - Ditta Vergine Giuseppe di Lizzano - Valutazione Impatto Ambientale per progetto di ampliamento della coltivazione di cava di tufo- Loc. "Palombara" agro di Taranto.

Pag. 80

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 ottobre 2003, n. 305

Procedure di V.I.A. - Ditta Cavatufi di Laterza Mario & C, snc di Mottola- Valutazione Impatto Ambientale per progetto di ampliamento della coltivazione di una cava di tufi esistente e relativo recupero ambientale - Loc. "Casalrotto" agro di Mottola.

Pag. 82

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 ottobre 2003, n. 306

Realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in località Monache - Comune di Presicce (Le) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 85

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 ottobre 2003, n. 312

Realizzazione di un parco eolico denominato Troia (FG) sito in località "Monte Calvello" nel Comune di Troia (Fg) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 87

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 novembre 2003, n. 325

Realizzazione di un parco eolico denominato Troia 2, sito in località "San Paolo" nel Comune di Troia (Fg)- Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 89

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 novembre 2003, n. 326

Realizzazione di un centro turistico-alberghiero in località Caporale- Comune di Cagnano Varano (Fg) - Prop. Tenuta del Gargano s.r.l. - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 90

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 novembre 2003, n. 327

Realizzazione di un "Centro Polifunzionale" nell'agglomerato industriale del Comune di Nardò (Le) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 93

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 novembre 2003, n. 328

Progetto di strutture produttive nel settore terziario-commerciale-ricettivo Comune di Corato - Prop. Lago di Candido s.r.l. - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 95

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 novembre 2003, n. 329

Lavori del primo tronco della "Strada Urbana di scorrimento dallo svincolo di Via C. Battisti, in prosecuzione del Ponte P. Penna Pizzone, alla Via Kennedy nel quartiere di Talsano - Prop. Amministrazione Provinciale di Taranto - Procedura di verifica e valutazione di incidenza.

Pag. 97

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 novembre 2003, n. 330

Realizzazione di una piattaforma polifunzionale per la selezione e l'inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Comune di Grottaglie (Ta) Prop. Ecolevante s.p.a. - Procedura di V.I.A.

Pag. 99

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 novembre 2003, n. 340

Sistemazione del litorale ad est di Trani compreso tra Lido Colonna ed il confine con il territorio di Risceglie- Secondo stralcio funzionale. Comune di Trani (Ba) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 102

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 novembre 2003, n. 341

Estrazione di materiale lapideo dal fiume Ofanto - Comune di Ascoli Satriano (Fg)- Prop. Società SEMFO - F.lli Cifaldi - Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza.

Pag. 104

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 novembre 2003, n. 342

Stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi costituito essenzialmente da batterie esauste in Ceglie del Campo - Comune di Bari - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 106

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 novembre 2003, n. 343

Potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea Caserta-Foggia, relativo alle tratte Cervarobovino e Bovino-Orsara- Prop. Italferr s.p.a. - Procedura di V.I.A.

Pag. 108

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 novembre 2003, n. 344

Procedure di V.I.A. - Ditta SARIM srl di Ginosa M. -

Valutazione Impatto Ambientale per apertura nuova cava di "sabbia e ghiaia" - Loc. "Girifalco" - agro di Ginosa.

Pag. 109

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 novembre 2003, n. 360

Procedure di V.I.A. - Ditta Soc. Coop. Estrattiva Jonica srl di Massafra- Valutazione Impatto Ambientale per ampliamento cava di "tufo calcarenitico" Loc. "Gravinola" agro di Statte.

Pag. 112

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 novembre 2003, n. 361

Piano Urbanistico Esecutivo "Costa dei Cafari" - Comune di Nardò (Le) - Prop. SOCITUR s.r.l. - Procedura di verifica V.I.A. e valutazione di incidenza.

Pag. 117

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 novembre 2003, n. 362

Procedure di V.I.A. - Ditta Medico Leonardo & Figli snc di Monopoli - Valutazione Impatto Ambientale per apertura nuova cava di "calcare - loc. "Grotta dell'Acqua" agro di Monopoli.

Pag. 119

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-

LOGIA 19 novembre 2003, n. 364

Realizzazione di una struttura turistico-ricettiva all'aperto nel Comune di Porto Cesareo (Le) - Prop. New Company s.r.l. - Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza.

Pag. 123

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 novembre 2003, n. 368

Realizzazione di un parco eolico da 84 MW in località San Cireo-San Vincenzo - Comune di Troia (Fg) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 124

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 25 novembre 2003, n. 381

Procedure di V.I.A. - Ditta Lorizzo Nunzia di Minervino M. - Valutazione Impatto Ambientale per riattivazione coltivazione cava di calcarenite- Loc. "Le Tufare" agro di Minervino.

Pag. 126

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 novembre 2003, n. 384

Procedure di V.I.A. - Ditta Mele Salvatore di Lizzano - Valutazione Impatto Ambientale per ampliamento cava di calcare- Loc. "Specchia" agro di Lizzano.

Pag. 129

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 settembre 2003, n. 247

Determinazione dirigenziale n. 196 del 7.7.2003 concernente “Procedure di V.I.A. - Ditta Semeraro Santo di Ostuni - Valutazione Impatto Ambientale per nuova cava di tufo calcare - Loc. “Sessana” agro di Ostuni” Rettifica ed integrazione.

L'anno 2003 addì 15 del mese di Settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con Determinazione Dirigenziale n. 196 del 7.7.2003 si è provveduto ad esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere di Valutazione di Impatto Ambientale al progetto di apertura di una nuova cava di “tufo calcare” sita in località “Sessana” dell'agro di Ostuni ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa 194 particelle n. 128/p, 129, 130, 131, 132/p, 134/p, 135, 136 e 171 presentato dalla ditta Semeraro Santo, con sede in Ostuni alla C.da Grotta Figazzano s.n.;
- per mero errore materiale nel predetto provvedimento:
 - al secondo paragrafo della relazione istruttoria lettera b) è stato erroneamente indicato “il Presidente della Provincia di Taranto ed il Sindaco di Avetrana” anziché “il Presidente della Provincia di Brindisi ed il Sindaco di Ostuni”;

- al terzo paragrafo della relazione istruttoria è stato erroneamente indicato “la ditta Tarantino” anziché “la ditta Semeraro”;
- il quinto paragrafo della relazione istruttoria deve essere sostituito con il seguente: il Comitato Regionale di VIA, nella seduta 24.6.2003, ha esaminato la documentazione agli atti ed ha rilevato quanto segue: “l'area ricade in ambito “B” di valore distinguibile (conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi, massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio). In tali aree le DIRETTIVE DI TUTELA - Art. 3.05 del PUTT prevedono: negli ambiti territoriali di valore rilevante (“B” dell'art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio, per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale. Sono state valutate le componenti ambientali interessate dal progetto e previste DPCM 27 dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 337”. Tale valutazione non risulta essere esaustiva in quanto non è stata valutata la componente di impatto sulla vegetazione spontanea (macchia mediterranea e specie arbustive tipiche del bosco della Murgia). Non risultano agli atti pareri di competenza della Provincia di Brindisi e del Comune di Ostuni. In data 23.6.03 componenti del Comitato hanno provveduto ad eseguire un sopralluogo

informale al fine di verificare lo stato dei luoghi nell'area in oggetto. La situazione che si è presentata è quella tipica di un'area incontaminata con presenza intensiva di aree a macchia e bosco, con presenza di diverse unità abitative rurali destinate ad abitazioni stagionali e ad agriturismo. L'area è quindi risultata di grande pregio ambientale e pertanto il Comitato ha ritenuto di esprimere parere sfavorevole alla apertura dell'attività estrattiva”-;

- al punto 1. del determinato è stato erroneamente indicato “il Presidente della Provincia di Taranto ed il Sindaco di Avetrana” anziché “il Presidente della Provincia di Brindisi ed il Sindaco di Ostuni”;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di prendere atto degli errori materiali e/o delle omissioni contenuti nella determinazione dirigenziale n. 196 del 7.7.2003 e procedere alla correzione così come indicato e riportato in narrativa;
- Il presente provvedimento dovrà essere:
 1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Brindisi ed al Comune di Ostuni;

2. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale.

- di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 ottobre 2003, n. 290

Procedure di V.I.A. - Ditta Zurlo Cave srl di S. Marzano di S.G. - Valutazione Impatto Ambientale per progetto di coltivazione di una cava di tufo calcarenitico - Loc. “Le Marine” agro di Taranto.

L'anno 2003 addì 15 del mese di ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota dello 10.2.2003 la ditta Zurlo Cave srl, con sede in San Marzano di San Giuseppe alla Via Casalini n. 3, ha presentato istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale il S.I.A. ed il progetto di coltivazione di una cava di tufo calcarenitico sita in località “Le Marine” del Comune di Taranto ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 18 particella n. 14 (parte);
- con nota prot. 3467 del 17.4.2003 questo Settore ha invitato:
 - a) la ditta a presentare copia delle pubblicazioni di avvenuto deposito;
 - b) il Presidente della Provincia ed il Sindaco di

Taranto ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota prot. n. 20427 del 12.5.03 il Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto ha comunicato che il Comitato Tecnico Provinciale, nella seduta del 7 maggio 2003, ha richiesto l'indicazione della precisa ubicazione della cava negli elaborati grafici, che vanno anche timbrati e firmati dal tecnico in ogni sua pagina;
- con successiva nota prot. n. 22419 del 23.5.03 il Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto ha comunicato che il Comitato Tecnico Provinciale, nella seduta del 21 maggio 2003, dopo aver esaminato i chiarimenti grafici prodotti, ed avendoli ritenuti esaustivi, ha espresso parere favorevole ai sensi del c. 4 art. 11 l.r. 11/2001;
- con fax prot. n. 3379 del 21.5.2003 il Dirigente della Direzione Ambiente e Qualità della Vita - Sanità del Comune di Taranto ha comunicato che necessitava di dover acquisire agli atti dell'ufficio copia del progetto per poter esprimere parere in merito;
- con nota prot. n. 3917 del 10.6.2003 (Arch. gen. prot. n.32206 del 12.6.03) il Dirigente della Direzione Ambiente e Qualità della Vita - Sanità del Comune di Taranto ribadiva quanto comunicato in precedenza con fax prot. 3379 del 21.5.2003 ed esprimeva, per quanto di competenza, parere contrario all'intervento;
- con nota prot. n. 4191 del 24.6.2003 il Dirigente della Direzione Ambiente e Qualità della Vita - Sanità del Comune di Taranto, dopo l'esame del progetto ricevuto in data 20.6.03, ribadiva il parere contrario alla realizzazione dell'intervento poiché riteneva:
 - Lo Studio d'Impatto Ambientale carente per gli aspetti ambientali, rumore, indagini del suolo, sottosuolo, falda;
 - il progetto carente delle caratteristiche del "progetto definitivo" così come richiesto dalla legge in materia;
 - necessario prevedere un efficace trattamento delle acque nonché un piano "esecutivo" di ripristino ambientale da sottoporre a valutazione preliminare;
- con nota prot. n. 27562 del 26.6.2003 il Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto ha trasmesso copia della Determinazione Dirigenziale n. 96 dello 11.6 2003 con cui si determinava di esprimere parere favorevole all'intervento in conformità al parere reso dal C.T. ed a quanto anticipato con nota prot. 22149 del 23.5.03;
- con nota del 12 agosto 2003 l'Amministratore della ditta proponente ha trasmesso, tra l'altro, copia delle pubblicazioni di rito già effettuate nei giorni 3 e 5 giugno 2003;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 29.9. 2003, in merito all'intervento in argomento ha ritenuto esprimersi come segue: "Vista la documentazione in atti, il parere della Provincia di Taranto e del Comune di Taranto, l'assenza di vincoli ed il rientro dell'area in un importante bacino estrattivo di tufi calcarenitico, si propone un parere favorevole con le seguenti condizioni: che le pareti dello scavo siano profilate con una pendenza massima di 45° sul primo strato costituito da terreno vegetale e argille.";
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della

Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11, richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 17.9.2003, al S.I.A. ed al progetto presentato dalla ditta Zurlo Cave srl, con sede in San Marzano di San Giuseppe alla Via Casalini n. 3, per la coltivazione di una cava di tufo calcarenitico sita in località "Le Marine" del Comune di Taranto ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 18 particella n. 14 (parte) ponendo le seguenti condizioni: che le pareti dello scavo siano profilate con una pendenza massima di 45° sul primo strato costituito da terreno vegetale e argille;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni- altro-parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia ed al Comune di Taranto;
 2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
 3. pubblicato, per estratto, sul B.U.R.P.;
 4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 ottobre 2003, n. 291

Realizzazione di un parco eolico della potenza di 120 MW, in località Iambregghi - Comune di Minervino Murge (Ba) - Prop. Murgeolica s.r.l. - Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza.

L'anno 2003 addì 16 del mese di Ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7560 del 26.08.2003, veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. e la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di un parco eolico con potenza nominale di circa 120 MW, in località Iambregghi nel Comune di Minervino Murge (Ba) da parte della Murgeolica S.r.l. - c/o Holding A. Alburni - Via Achille Grandi,3 - Spinazzola (Ba) -;
- con nota prot. n. 7859 del 12.09.2003, il Settore Ecologia invitava il Comune di Minervino Murge a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed a comunicare eventuali osservazioni pervenute in merito al progetto da realizzare;

- nella riunione del 17.09.03 il Comitato Reg.le di V.I.A., nel discutere della istanza presentata dalla Metain Air relativa ad un altro parco eolico con potenza nominale di circa 9,35 MW in agro di Minervino Murge, ha rappresentato l'esigenza di disciplinare la realizzazione di tale tipologia di interventi laddove ricadano, anche parzialmente, in aree definite SIC e/o ZPS e/o aree parco. Si è ampiamente dibattuto della questione e le determinazioni finali sono state rinviate al successivo incontro. Nella riunione del 29.09.03, è stata ripresa la discussione ed è stata evidenziata la valenza della produzione di energia elettrica da fonte eolica in previsione del risparmio energetico e della produzione delle sostanze inquinanti responsabili del degrado ambientale sia locale che globale. A tal proposito anche l'Unione Europea ha adottato una serie di atti a sostegno delle fonti rinnovabili, tra cui il Libro Bianco del 1997 e soprattutto la Direttiva 2001/77/CE per la promozione dell'elettricità da fonti rinnovabili. E' stata comunque rappresentata l'esigenza di affrontare in maniera quanto più organica e completa ogni interferenza che tali interventi possono esercitare sugli habitat prioritari diffusi sul territorio regionale e tutelati da apposite direttive comunitarie, anche in considerazione dell'effetto cumulativo dovuto alla presenza di più impianti in aree ambientalmente sensibili. Ed infatti nell'agro di Minervino Murge sono previsti parchi eolici per un totale complessivo di circa 250 pale. Per tali considerazioni il Comitato ha ritenuto che gli interventi relativi alla realizzazione di parchi eolici che ricadano anche parzialmente in aree SIC e/o ZPS e/o aree parco vengano assoggettati alla procedura di V.I.A., che consente di affrontare in maniera più puntuale ed approfondita ogni componente di impatto e consente, tra l'altro, una maggiore informazione al pubblico, attraverso le pubblicazioni per legge previste, su ogni iniziativa assunta anche ai fini di un contraddittorio con soggetti pubblici e privati a garanzia di ogni misura di controllo e/o mitigazione;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.

3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di ritenere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 29.09.2003, il progetto per la realizzazione di un parco eolico con potenza nominale di circa 120 MW, in località Iambregghi nel Comune di Minervino Murge (Ba), proposto dalla Murgeolica S.r.l. - c/o Holding A. Alburni - Via Achille Grandi, 3 - Spinazzola (Ba) -, assoggettato alle procedure di V.I.A., nella quale procedura potranno essere affrontate in maniera organica e completa anche gli aspetti peculiari della valutazione di incidenza, relativi alle componenti di impatto sugli habitat prioritari presenti nella zona oggetto dell'intervento;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- Di trasmettere in originale il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 ottobre 2003, n. 292

Realizzazione di un parco eolico con potenza nominale di circa 120 MW, in località Iambregghi - Comune di Minervino Murge (Ba) - Prop. I.C.Q. s.r.l. - Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza.

L'anno 2003 addì 16 del mese di ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3938 del 09.05.2003, veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A e la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, L.R. n.11/2001 per la realizzazione di un parco eolico con potenza nominale di circa 120 MW, in località Iambregghi nel Comune di Minervino Murge (Ba) da parte della I.C.Q. S.r.l. -Via Civitavecchia, 1- Roma -;
- con nota prot. n. 4548 del 26.05.2003, il Settore Ecologia invitava il Comune di Minervino Murge a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava altresì a far conoscere il parere di cui all'art. 16, comma 5, della predetta Legge Regionale;
- con nota acquisita al prot. n. 5850 del 10.07.2003, il Capo Settore Urbanistica del

Comune di Minervino Murge comunicava l'affissione all'albo pretorio, dal 28.04.2003 al 29.05.2003, dell'avviso pubblico sopra evidenziato, comunicando inoltre che nei tempi di pubblicazione non erano pervenute osservazioni e/o opposizioni;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 8243 del 29.09.2003, il Comune di Minervino Murge esprimeva il proprio assenso all'intervento proposto;
- nella riunione del 17.09.03 il Comitato Reg.le di V.I.A., nel discutere della istanza presentata dalla Metain Air relativa ad un altro parco eolico con potenza nominale di circa 9,3 MW, nello stesso agro di Minervino Murge, ha rappresentato l'esigenza di disciplinare la realizzazione di tale tipologia di interventi laddove ricadano, anche parzialmente, in aree definite SIC e/o ZPS e/o aree parco. Si è ampiamente dibattuto della questione e le determinazioni finali sono state rinviata al successivo incontro. Nella riunione del 29.09.03, è stata ripresa la discussione ed è stata evidenziata la valenza della produzione di energia elettrica da fonte eolica in previsione del risparmio energetico e della produzione delle sostanze inquinanti responsabili del degrado ambientale sia locale che globale. A tal proposito anche l'Unione Europea ha adottato una serie di atti a sostegno delle fonti rinnovabili, tra cui il Libro Bianco del 1997 e soprattutto la Direttiva 2001/77/CE per la promozione dell'elettricità da fonti rinnovabili. E' stata comunque rappresentata l'esigenza di affrontare in maniera quanto più organica e completa ogni interferenza che tali interventi possono esercitare sugli habitat prioritari diffusi sul territorio regionale e tutelati da apposite direttive comunitarie, anche in considerazione dell'effetto cumulativo dovuto alla presenza di più impianti in aree ambientalmente sensibili. Ed infatti nell'agro di Minervino Murge sono previsti parchi eolici per un totale complessivo di circa 250 pale. Per tali considerazioni il Comitato ha ritenuto che gli interventi relativi alla realizzazione di parchi eolici che ricadano anche parzialmente in aree SIC e/o ZPS e/o aree

parco vengano assoggettati alla procedura di V.I.A., che consente di affrontare in maniera più puntuale ed approfondita ogni componente di impatto e consente, tra l'altro, una maggiore informazione al pubblico, attraverso le pubblicazioni per legge previste, su ogni iniziativa assunta anche ai fini di un contraddittorio con soggetti pubblici e privati a garanzia di ogni misura di controllo e/o mitigazione;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di ritenere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 29.09.2003, il progetto per la realizzazione di un parco eolico con potenza nominale di circa 120 MW, in località Iambregghi nel Comune di Minervino Murge (Ba) da parte della I.C.Q. S.r.l. - Via Civitavecchia, 1- Roma -, assoggettato alle procedure di V.I.A., nella quale procedura potranno essere affrontate in maniera organica e completa anche gli aspetti peculiari della valutazione di incidenza, relativi alle componenti di impatto sugli habitat prioritari presenti nella zona oggetto dell'intervento;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R.28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere in originale il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 ottobre 2003, n. 293

Realizzazione di un insediamento produttivo di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale di circa 9,35 MW, in località Gogliacomune di Minervino Murge (Ba) - Prop. Metani Air & Elettrogas s.r.l. - Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza.

L'anno 2003 addì 16 del mese di ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5328 del 20.06.2003, veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A e la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, L.R. n.11/2001 per la realizzazione di un insediamento produttivo di energia elettrica da fonte eolica con potenza

nominale di circa 9,35 MW, in località Goglia nel Comune di Minervino Murge (Ba) da parte della Metain Air & Elettrogas S.r.l. - Via F. Turati, 1 - Bari -;

- con nota prot. n. 5633 dell'11.07.2003, il Settore Ecologia invitava il Comune di Minervino Murge a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed a comunicare eventuali osservazioni pervenute in merito al progetto da realizzare. Con la stessa nota invitava altresì a far conoscere il parere di cui all'art. 16, comma 5, della predetta Legge Regionale;
 - con nota acquisita al prot. n. 6244 del 23.07.2003, il Capo Settore urbanistica e ambiente del Comune di Minervino Murge comunicava l'affissione all'albo pretorio, dal 19.06.2003 al 19.07.2003, dell'avviso pubblico sopra evidenziato, comunicando inoltre che nei tempi di pubblicazione non erano pervenute osservazioni e/o opposizioni;
 - con successiva nota acquisita al prot. n. 7322 del 12.08.2002, il Comune di Minervino Murge esprimeva il proprio assenso all'intervento proposto;
- nella riunione del 17.09.03 il Comitato Reg.le di V.I.A., nel discutere della istanza presentata dalla Metain Air relativa al parco eolico in agro di Minervino Murge, ha rappresentato l'esigenza di disciplinare la realizzazione di tale tipologia di interventi laddove ricadano, anche parzialmente, in aree definite SIC e/o ZPS e/o aree parco. Si è ampiamente dibattuto della questione e le determinazioni finali sono state rinviare al successivo incontro. Nella riunione del 29.09.03, è stata ripresa la discussione ed è stata evidenziata la valenza della produzione di energia elettrica da fonte eolica in previsione del risparmio energetico e della produzione delle sostanze inquinanti responsabili del degrado ambientale sia locale che globale. A tal proposito anche l'Unione Europea ha adottato una serie di atti a sostegno delle fonti rinnovabili, tra cui il Libro Bianco del 1997 e

soprattutto la Direttiva 2001/77/CE per la promozione dell'elettricità da fonti rinnovabili. E' stata comunque rappresentata l'esigenza di affrontare in maniera quanto più organica e completa ogni interferenza che tali interventi possono esercitare sugli habitat prioritari diffusi sul territorio regionale e tutelati da apposite direttive comunitarie, anche in considerazione dell'effetto cumulativo dovuto alla presenza di più impianti in aree ambientalmente sensibili. Ed infatti nell'agro di Minervino Murge sono previsti parchi eolici per un totale complessivo di circa 250 pale. Per tali considerazioni il Comitato ha ritenuto che gli interventi relativi alla realizzazione di parchi eolici che ricadano anche parzialmente in aree SIC e/o ZPS e/o aree parco vengano assoggettati alla procedura di V.I.A., che consente di affrontare in maniera più puntuale ed approfondita ogni componente di impatto e consente, tra l'altro, una maggiore informazione al pubblico, attraverso le pubblicazioni per legge previste, su ogni iniziativa assunta anche ai fini di un contraddittorio con soggetti pubblici e privati a garanzia di ogni misura di controllo e/o mitigazione;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1- 5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di ritenere, per tutte le motivazioni espresse in

narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 29.09.2003, il progetto per la realizzazione di un insediamento produttivo di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale di circa 9, 35 MW, in località Goglia nel Comune di Minervino Murge (Ba) da parte della Metain Air & Elettrogas S.r.l. - Via F. Turati, 1 - Bari -, associato alle procedure di V.I.A., nella quale procedura potranno essere affrontate in maniera organica e completa anche gli aspetti peculiari della valutazione di incidenza, relativi alle componenti di impatto sugli habitat prioritari presenti nella zona oggetto dell'intervento;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere in originale il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2003, n. 303

Procedure di V.I.A. - Ditta Vergine Giuseppe di Lizzano - Valutazione Impatto Ambientale per progetto di ampliamento della coltivazione di cava di tufo- Loc. "Palombara" agro di Taranto.

L'anno 2003 addì 22 del mese di ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota dello 8.5.2003 la ditta Vergine Giuseppe, con sede in Lizzano alla Via B. Croce N. 2, ha presentato istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale il S.I.A. ed il progetto di ampliamento della coltivazione di una cava di tufo sita in località "Palombara" del comune di Taranto sez. B ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 23 particelle nn. 187, 208, 209, 157, 266, 267, 154, 138, 153, 199, 133, 152, 155, 134, 148, 151, 132, 147, 136, 109, 171, 172;
- con nota prot. n. 32210 del 12.6.2003 il Comune di Taranto ha comunicato di ritenere gli atti proposti dalla ditta istante largamente insufficienti e non rispondenti ai requisiti di legge e che era necessario che gli elaborati, trattandosi di studio di impatto ambientale, fossero redatti da professionisti all'uopo abilitati;
- con nota del 18.6.2003 la stessa ditta ha trasmesso copia delle pubblicazioni effettuate: su B.U.R.P., su quotidiano nazionale e su quotidiano locale diffuso nel territorio interessato dall'intervento;
- con nota prot. 6319 del 28.7.2003 questo Settore ha invitato il Presidente della Provincia di Taranto ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota prot. n. 32197 del 29.7.03 il Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto ha comunicato che il Comitato Tecnico Provinciale ex L.R. 30/86, nella seduta del 21 luglio 2003, aveva espresso parere favorevole a condizione che vengano comunque rispettate tutte le indicazioni contenute nel Regola-

mento dell'adottato P.R.A.E. della Regione Puglia;

- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 17.9. 2003, valutata tutta la documentazione acquisita agli atti, ha ritenuto di esprimere il seguente parere: "Visto che l'attività trovasi ubicata in una vasta area in cui sono presenti enormi giacimenti di calcarenite che alimenta buona parte del mercato della provincia di Taranto e di quelle limitrofe; Visto che l'area rientra nel PRAE come bacino di estrazione di calcarenite; Visto che l'attività trovasi ubicata a distanza di sicurezza dai centri urbani e da abitazioni: Visto che dai calcoli riportati dal progettista, il materiale preventivamente sbancato è sufficiente per la risistemazione agli usi agricoli delle aree interessate alla coltivazione; Vista l'assenza di vincoli; Si propone un parere favorevole all'ampliamento dell'attività estrattiva della cava di proprietà della ditta Vergine Giuseppe in contrada Palombara nel comune di Taranto, con la prescrizione che la pendenza della parete lato Ovest, venga coltivata con una pendenza non inferiore a 45°;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non com-

porta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 17.9.2003, al S.I.A. ed al progetto presentato dalla ditta Vergine Giuseppe, con sede in Lizzano alla Via B. Croce N. 2, per l'ampliamento della coltivazione di una cava di tufo sita in località "Palombara" del comune di Taranto sez. B ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa 23 particelle n. 187, 208, 209, 157, 266, 267, 154, 138, 153, 199, 133, 152, 155, 134, 148, 151, 132, 147, 136, 109, 171, 172 (circa mq 96.000), ponendo la seguente prescrizione: che la pendenza della parete lato Ovest, venga coltivata con una pendenza non inferiore a 45°;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia ed al Comune di Taranto;
 2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c.3 L.R. 11/2001;
 3. pubblicato, per estratto, sul B.U.R.P.;
 4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 ottobre 2003, n. 305

Procedure di V.I.A. - Ditta Cavatufi di Laterza Mario & C, snc di Mottola- Valutazione Impatto Ambientale per progetto di ampliamento della coltivazione di una cava di tufi esistente e relativo recupero ambientale - Loc. "Casalrotto" agro di Mottola.

L'anno 2003 addì 23 del mese di Ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 20.2.2003 la ditta CAVATUFI di Laterza Mario & C. snc, con sede in Mottola alla Via F.lli Bandiera n. 13, ha presentato istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale il S.I.A. ed il progetto di ampliamento di coltivazione di una cava di tufi esistente e relativo recupero ambientale in località "Casalrotto" del comune di Mottola ed identificata nel N.C.T. al fg. di mappa n. 128 ptcc. nn. 32, 159, 160 e 163, fg. n. 129 ptc. n.102, fg. n. 134 ptc. n. 34;
- con nota prot. n.3152 del 7.4.2003, questo Settore ha invitato:
 1. la ditta istante a trasmettere copia delle pubblicazioni di avvenuto deposito del SIA e del progetto;
 2. il Presidente della Provincia di Taranto ed il Sindaco di Mottola ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con fax trasmesso il 25.4.03 la ditta Cavatufi ha comunicato l'indirizzo della nuova sede legale "Via Giorgio La Pira n. 3 (presso Rag. Donvito G.) 74017 Mottola Ta;

- con nota del 28.5.2003 la stessa ditta Cavatufi ha, tra l'altro, trasmesso copia del rende noto di avvenuto deposito del Comune di Mottola;
- con nota prot. n. 19702 del 7.5.03 il Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto ha comunicato la data in cui è stato acquisito agli atti lo Studio di Impatto Ambientale e il progetto definitivo proposti dalla ditta in argomento;
- con nota prot. n. 22064 del 22.5.03 il Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto ha comunicato che il Comitato Tecnico nella seduta del 19.5.03 aveva espresso parere favorevole, ai sensi del c.2 art. 11 l.r. 11/01, all'apertura della cava prescrivendo (alla ditta proponente) la trasmissione alla Regione Puglia delle seguenti integrazioni:
 - a) durata temporale dei n. 3 lotti;
 - b) carta del Land-use in scala di dettaglio con raggio almeno di 2 Km.... omissis
- con nota prot. 7744 del 27.5.03 il Capo Settore Urbanistica del Comune di Mottola ha comunicato: "che il Comune di Mottola è dotato di P.d.F. approvato nel 1975 di P.R.G. adottato nel 1994. Nelle more della redazione del PRG questo ente affronto la problematica connessa al proseguimento della attività di cava in aree sottoposte a vincolo paesaggistico in riferimento alla Delibera di Giunta Regionale n. 5284 del 24.5.82 commissionando uno studio geologico del territorio al prof. Casavola (geologo) ed allo studio Nizzoli (redattore del PRG). Le risultanze di tale studio furono adottate da questa amministrazione che con Delibera C.C. n. 5 del 21.12.84 stabilì che, fatte salve le competenze di tutela statale e regionale, sarebbe stata assentita l'apertura di nuove cave solo in aree perimetrare negli allegati cartografici di tale delibera. Orbene dalla lettura della soluzione progettuale in riferimento agli elaborati cartografici succitati si evince che l'intervento, così come proposto, ricade in area non avente vocazione geolitologica ad essere sede di cava di tufo; vieppiù che tale area ricade in parte nella perimetrazione

della fascia di rispetto della gravina contermine mentre la restante parte nell'area tipizzata come e.1.2. dal P.d.F. vigente ove è consentita la sola realizzazione di costruzioni funzionali alle attività estrattive di cava. Inoltre, il progetto in parola parla di ampliamento di attività estrattiva la qualcosa non è corretta perché la cava esistente (spenta) è oggetto di concessione a sanatoria per il recupero a fini agricoli”;

- con nota dello 11.6.03 la ditta Cavatufi ha trasmesso, in allegato, le integrazioni/prescrizioni già chieste dalla Provincia di Taranto (con nota prot. n. 22064 del 22.5.03);
- con nota prot. n. 5214 del 17.6.03 sono state nuovamente richieste, alla ditta istante, copia delle pubblicazioni di avvenuto deposito del SIA e del progetto;
- con nota del 4.7.03 la ditta proponente ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. 31304 del 22.7.03 il Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto ha trasmesso copia della determinazione dirigenziale n. 100 del 13.6.03 con la quale si esprimeva parere favorevole all'intervento con le prescrizioni innanzi riportate ed anticipate dalla nota prot. n. 22064 del 22 maggio 2003;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 17.9. 2003, valutata tutta la documentazione agli atti, ha ritenuto esprimere quanto segue: “.. omissis... l'area ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/39. Sul vicino “trappeto”, distante circa 80 m dal confine di proprietà, insiste un vincolo architettonico. Relativamente al PUTT, l'area in esame ricade in gran parte in un ambito territoriale esteso di tipo “C” e, parzialmente, in un ambito “D”. Nel Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE), la cava della ditta Cavatufi è inserita in un Bacino da

sottoporre a Piano Particolareggiato da parte della Regione (BPP).

Nonostante ciò, il Comune di Mottola, sulla base di uno studio geologico del territorio eseguito in occasione della redazione del PRG (non ancora in vigore), sostiene che “l'intervento così come proposto ricade in un'area non avente vocazione geolitologica ad essere sede di cave di tufo; viepiù che tale area ricade in parte nella perimetrazione della fascia di rispetto della gravina contermine mentre nella restante parte (ricade) nell'area tipizzata come e. 1. 2. dal Pdf vigente dove è consentita la sola realizzazione di costruzioni funzionali alle attività estrattive di cava. Inoltre il progetto in parola parla di ampliamento di attività estrattiva la qual cosa nn è corretta perché la cava esistente (spenta) è oggetto di concessione a sanatoria per il recupero della stessa ai fini agricoli”. A proposito di quanto affermato nel parere rilasciato dal Comune di Mottola, si ritiene doveroso chiarire che:

- nel progetto in parola non si parla di “ampliamento di attività estrattiva” ma di “ampliamento per la coltivazione di una cava di tufi esistente”, il che è fondamentalmente vero;
- dall'esame delle aree SIC e/o ZPS è risultato che la cava in oggetto è ben lontana dalla perimetrazione dell'area SIC “Murgia Sud-Est - IT9130005” e dall'area ZPS “Area delle Gravine - IT9130007” e non rientra nella proposta di “Parco delle gravine dell'arco Ionico”;
- la presenza di numerosissime cave e la conseguente perimetrazione di un bacino estrattivo da parte del PRAE smentiscono le affermazioni del geologo sulla non vocazione geolitologica dell'area ad essere sede di cave di tufo.

La Provincia di Taranto, invece, ha espresso parere favorevole per l'ampliamento della cava con le seguenti prescrizioni: “che vengano trasmesse alla Regione Puglia le seguenti integrazioni: a) durata temporale dei n. 3 lotti; b) carta del Land-use in scala di dettaglio con raggio almeno di 2 Km... omissis..”.

Le integrazioni cartografiche prodotte dalla ditta sono, invece, tutt'altro che di dettaglio (scala 1:25.000) e riproducono gli allegati cartografici

dello Studio d'Impatto Ambientale. Le relazioni di progetto, peraltro, non precisano l'attuale uso del suolo relativo alle aree che saranno interessate dall'ampliamento della cava poiché talvolta si sostiene che "la cava ... è localizzata in zona agricola in cui prevalgono le colture arboricole ad oliveto e vigneto", tal altra irivece che "la suddetta area si mostra incolta, con accumuli di scarti di lavorazione di cava". Il piano di coltivazione, impostato secondo tre lotti successivi della durata di 4, 5, 6 anni, prevede l'approfondimento della cava fino alla profondità media di 20m dal p.c.. Utilizzando seghe à disco, progettate ad hoc, il banco calcarenitico verrà frazionato in blocchi parallelepipedi (tufi) di prestabilite dimensioni. Le pareti definitive saranno verticali di altezza pari a 20 m. E' prevista la realizzazione di recinzione in blocchi di tufo (altezza 1,5 m) lungo il perimetro di cava e, per tratti, lungo il confine di proprietà.

Il progetto di recupero prevede la messa a dimora di essenze autotoctone lungo la fascia perimetrale esistente attorno alla cava, ed una barriera verde lungo la viabilità esistente ed in corrispondenza del versante meridionale, prossimo alla linea ferroviaria Bari - Taranto, senza però indicare le specie che saranno utilizzate. Per il fondo cava è previsto il rimodellamento mediante una serie di terrazzi di altezza variabile, da sud a nord, da 1 a 8 m, da realizzare utilizzando il materiale di scarto proveniente dalla coltivazione della cava, e la successiva messa a dimora di alberi d'ulivo. Lo Studio d'Impatto Ambientale risulta prolisso e generico poiché nel quadro di riferimento ambientale prende in considerazione un ambito territoriale che abbraccia tutto il territorio di Mottola, mentre invece sarebbe stato più opportuno restringere l'interesse sull'ambito territoriale che può essere influenzato dall'intervento progettato. Anche la cartografia tematica risulta inadeguata perché in scala mai di dettaglio. L'analisi della qualità ambientale inoltre, è condotta mediante dati bibliografici, quando esistenti, mai mediate determinazioni analitiche dirette. Lo Studio d'Impatto Ambientale risulta pregevole, invece, nell'individuazione degli impatti sulle componenti ambientali e nelle relative misure di mitigazione e/o compensazione che però non sempre vengono recepite in fase di progettazione.

In virtù di quanto sopra di esprime parere favorevole, relativamente alla valutazione d'impatto ambientale, sul progetto in esame alle seguenti condizioni: ...omissis..."

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale, al SIA ed il progetto presentati dalla ditta CAVATUFI di Laterza Mario & C. snc, con sede in Mottola alla Via Giorgio La Pira n. 3, per l'ampliamento di coltivazione di una cava di tufi esistente e relativo recupero ambientale in località "Casalrotto" del comune di Mottola ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 128 ptcc. nn. 32, 159, 160 e 163, fg. n. 129 ptc. n. 102, fg. n. 134 ptc. n. 34 (estesa complessivamente 8.47.23 ettari di cui 2.81.52 interessati dall'ampliamento e circa uno già adibito a cava) in conformità e con le stesse condizioni stabilite dal Comitato Regionale per la VIA, nella seduta del 17.9.2003, e che di seguito si riportano:
 - che, nel settore meridionale della cava esistente, utilizzando il materiale di scarto pre-

sente in essa, venga ripristinata la distanza minima di legge del ciglio cava dall'adiacente viabilità di uso pubblico;

- che, prima della ripresa dell'attività estrattiva, la recinzione (indicata in progetto come "recinzione in blocchi di tufo") sia prolungata lungo tutto il tratto di strada delimitante ad ovest l'area d'intervento, fino a congiungersi con il "muro a secco" presente in adiacenza della ferrovia;
- che, all'interno di tutta la recinzione perimetrale, contestualmente venga messa a dimora una siepe sempreverde realizzata preferibilmente con essenze di alloro, oleandri e/o cipressi;
- che le essenze autoctone da mettere a dimora nella fascia perimetrale appartengano alle seguenti specie: fragno, leccio, carrubo, oleastro che, a meno della viabilità interna, dovranno ricoprire quanto più possibile lo spazio disponibile con una densità di 500 alberi per ettaro di superficie effettivamente rinverdita;
- che le pareti definitive della cava non siano a strapiombo ma interrotte da un gradone intermedio di almeno 5m di pedata;
- che il canale di drenaggio delle acque meteoriche, da realizzare esternamente alla recinzione sia dimensionato sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni; di conseguenza andrà verificata la capacità di stoccaggio delle cisterne e valutata l'opportunità di convogliare le acque di surplus verso un recapito ben definito;
- che sia indicata la fonte di approvvigionamento idrico per il "locale tecnico e servizi igienici";
- che lo smaltimento delle acque reflue avvenga conformemente alla normativa attualmente in vigore.

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:

1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Mottola;
2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art 13 c. 3 L.R. 11/2001;
3. pubblicato, per estratto, sul B.U.R.P.;
4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 ottobre 2003, n. 306

Realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in località Monache - Comune di Presicce (Le) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2003 addì 24 del mese di ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6783 del-

- l'08..08.2002, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero, in località Monache, nel Comune di Presicce (Fg) da parte della Costruzioni C.R.C. S.r.l. - Via Coltura "Pal. Galleria" - Parabita (Le) -;
- con nota prot. n. 7635 del 07.07.2003, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
 - con nota acquisita al prot. n. 8238 del 25.09.2003 la Costruzioni C.R.C. S.r.l. comunicava di aver provveduto al deposito di cui sopra;
 - con nota acquisita al prot. n. 9481 del 06.11.2002, il Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Presicce attestava l'avvenuta affissione all'albo pretorio dal 20.09.2002 al 21.10.2003 e comunicava che nello stesso termine non erano pervenute osservazioni;
 - con nota prot. n. 9635 del 15.11.2002 il Settore Ecologia sollecitava all'amministrazione comunale di Presicce il parere di competenza;
 - con nota acquisita al prot. n. 724 dell'01.02.2003 il Comune di Presicce trasmetteva per conoscenza al Settore Ecologia una richiesta di integrazioni indirizzata alla società proponente e relativa all'intervento proposto;
 - con successiva nota prot. n. 7480 del 25.08.2003, l'amministrazione comunale di Presicce trasmetteva il parere favorevole alla realizzazione del complesso turistico-alberghiero;
 - espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere il progetto dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale purchè vengano garantite le seguenti condizioni:
- che venga acquisita la concessione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee da parte dell'Autorità competente, così come regolamentato dalla L.R. N. 18/99 e venga effettuata la preliminare verifica di congruenza della massima portata emungibile con il fabbisoglio idrico del complesso;
 - che vengano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente anche nella fase di cantiere (riduzione dell'impatto acustico, controllo delle polveri, ecc.);
 - che si preveda, così come indicato in relazione, un sistema di raccolta e collettamento delle acque meteoriche. Queste, adeguatamente depurate, potranno essere utilizzate per irrigare le numerose aree a verde previste;
 - che si attivi necessariamente la raccolta differenziata, in considerazione del grande numero di presenze giornaliere del complesso;
 - che le recinzioni ed i contenimenti vengano realizzati facendo ricorso a tecniche costruttive compatibili con il mantenimento della "permeabilità ecologica";
 - che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga realizzata evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.);
 - che le aree verdi non interessate dalla volumetria mantengano, come dichiarato in relazione, il manto vegetale originario e che le essenze da reintegrare siano della medesima specie;
 - che venga particolarmente curata la realizzazione della discoteca per limitare l'impatto acustico e luminoso (che deve comunque essere al di sotto dei valori di legge);
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n.

3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero, in località Monache, nel Comune di Presicce (Fg) proposto dalla Costruzioni C.R.C. S.r.l. - Via Coltura "Pal. Galleria" - Parabita (Le) -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 ottobre 2003, n. 312

Realizzazione di un parco eolico denominato Troia (FG) sito in località "Monte Calvello" nel Comune di Troia (Fg) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2003 addì 28 del mese di ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6681 dell'01.08.2003, veniva trasmessa da parte della SISTEMI ENERGETICI S.r.l. - Corso Garibaldi, 40 - Foggia, ai sensi della L.R. N. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico in località "Monte Calvello" nel Comune di Troia (Fg);
- con nota prot. n. 6795 del 04.08.2003, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001);
- con nota acquisita al prot. n. 8056 del 22.09.2003, il Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Troia trasmetteva copia dell'avviso pubblico, comunicando altresì, che non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota inviava il parere il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere l'intervento di che trattasi dall'applicazione delle procure di V.I.A., purchè vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - siano effettivamente rispettate le linee guida richiamate in premessa nell'atto di stipula della convenzione;
 - si preveda la colorazione in nero di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
 - siano utilizzate vernici non riflettenti per le parti metalliche, per mitigare l'impatto paesaggistico;
 - sia garantito che tutti i materiali derivanti dagli interventi di adeguamento delle strade interpoderali, realizzazione di piazzali e del cavidotto interrato per il trasporto dell'energia al punto di raccolta ENEL, vengano utilizzati, per quanto possibile, nella realizzazione della viabilità di servizio e nel consolidamento della rete viaria di accesso, riducendo il ricorso alla messa in discarica;
 - la realizzazione delle piste di servizio per il collegamento delle piazzole (ad eccezione delle strade esistenti già bitumate) sia effettuata mediante sterrati non asfaltati (tipo macadam);
 - sia assicurato l'adeguato trattamento degli oli derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico (oli per lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, per freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale, oli presenti nei trasformatori elevatori delle cabine degli aerogeneratori), data la pericolosità degli stessi si prescrive lo smaltimento presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati);
 - che siano concordate con i proprietari e con l'Amministrazione Comunale, idonee forme di compensazione pecuniarie (da integrare nella convenzione) o tecnologiche, al fine di tutelare le aree limitrofe ai lotti in cui ricadono gli areogeneratori interessati dai principali impatti.
 - Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
 - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DETERMINA*
- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico sito nel Comune di Troia (Fg) proposto da parte della SISTEMI ENERGETICI S.r.l - Corso Garibaldi, 40 - Foggia, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
 - il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
 - di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del settore Ecologia
Dot. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 novembre 2003, n. 325

Realizzazione di un parco eolico denominato Troia 2, sito in località "San Paolo" nel Comune di Troia (Fg)- Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2003 addì 5 novembre, in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7705 del 03.09.2003, veniva trasmessa da parte della SISTEMI ENERGETICI S.r.l. - Corso Garibaldi, 40 - Foggia, ai sensi della L.R. N. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico in località "San Paolo" nel Comune di Troia (Fg);
- con nota prot. n. 7766 del 09.09.2003, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001);
- con nota acquisita al prot. n. 8943 del 20.10.2003, il Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Troia trasmetteva copia dell'avviso pubblico, comunicando altresì, che non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota inviava il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere l'intervento di che trattasi dall'applicazione delle procure di V.I.A., purchè vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - siano effettivamente rispettate le linee guida richiamate in premessa nell'atto di stipula della convenzione predisposto dall'Amministrazione Comunale per i parchi eolici;
 - si preveda la colorazione in nero di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto,
 - siano utilizzate vernici non riflettenti per le parti metalliche, per mitigare l'impatto paesaggistico;
 - sia garantito che tutti i materiali derivanti dagli interventi di adeguamento delle strade interpoderali, realizzazione di piazzali e del cavidotto interrato per il trasporto dell'energia al punto di raccolta ENEL, vengano utilizzati, per quanto possibile, nella realizzazione della viabilità di servizio e nel consolidamento della rete viaria di accesso, riducendo il ricorso alla messa in discarica;
 - la realizzazione delle piste di servizio per il collegamento delle piazzole (ad eccezione delle strade esistenti già bitumate) sia effettuata mediante sterrati non asfaltati (tipo macadam);
 - sia assicurato l'adeguato trattamento degli oli

derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico (oli per lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, per freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale, oli presenti nei trasformatori elevatori delle cabine degli aerogeneratori), data la pericolosità degli stessi si prescrive lo smaltimento presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 751439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati).

- che siano concordate con i proprietari e con l'Amministrazione Comunale, idonee forme di compensazione pecuniarie (da integrare nella convenzione) o tecnologiche, al fine di tutelare le aree limitrofe ai lotti in cui ricadono gli aerogeneratori interessati dai principali impatti.
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato Troia 2, sito nel Comune di Troia (Fg) proposto dalla SISTEMI ENERGETICI S.r.l - Corso Garibaldi, 40 -

Foggia, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere eto autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 novembre 2003, n. 326

Realizzazione di un centro turistico-alberghiero in località Caporale- Comune di Cagnano Varano (Fg) - Prop. Tenuta del Gargano s.r.l. - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2003 addì 5 novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2455 dell'11.03.2003, veniva presentata istanza di verifica e valutazione di incidenza ai sensi della L.R. n.11/2001 per la realizzazione di un centro turistico- alberghiero in località Capojale nel Comune di Cagnano Varano (Fg) da parte della Tenuta del Gargano S.r.l. -Via Alfieri, 18-Torino -;
- con nota prot. n. 6318 del 28.07.2003, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato ai sensi dell'art 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava altresì a far conoscere il parere di cui all'art. 16, comma 5, della predetta Legge Regionale;
- con nota acquisita al prot. n. 8357 del 30.09.2003, l'Assessore all'Urbanistica del Comune di Cagnano Varano comunicava l'affissione all'albo pretorio, dal 24.01.2003 al 24.02.2003, dell'avviso pubblico sopra evidenziato, comunicando inoltre che nei tempi di pubblicazione non erano pervenute osservazioni e/o opposizioni;
- con nota protocollo n. 8090 del 23.09.2003, il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale di Cagnano Varano a trasmettere l'attestazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso pubblico in data successiva alla formale richiesta della società proponente. Detta attestazione ad oggi non risulta pervenuta;
- nella riunione del 20.10.03 il Comitato Reg.le di V.I.A. ha rilevato che:

I luoghi oggetto dell'intervento sono ubicati a confine con il Lago di Varano e con il perimetro del Parco Nazionale del Gargano, in un contesto territoriale di grande valore naturalistico che rileva la presenza di zone a boschi e macchie ad alto valore naturalistico con presenza di varie

specie arboree quali: Pini d'Aleppo, Ulivi, Lecci, Macchia Mediterranea, ecc....

L'intervento prevede la realizzazione di varie strutture (campo golf, parco acquatico, centro benessere, cinema multisala, ecc...) per un totale di mq. 167.111, pari ad un volume di mc. 427.470, oltre alla realizzazione di un eliporto ed il recupero di manufatti esistenti attraverso opere di restauro/recupero per un superficie di mq. 937, pari ad un volume di mc. 4.685.

A pieno regime e cioè durante il periodo estivo, il centro turistico supporterà al suo interno un carico di punta di circa 5000 presenze (fine luglio/agosto) compreso la presenza di personale fisso e stagionale (400 unità). Nell'arco dei tre mesi si prevede un totale di 350.000 presenze, con un'affluenza media giornaliera di circa 3.900 utenze. Lo studio presentato inoltre prevede che il centro sia operante tutto l'anno con una stima di circa 700.000 presenze distribuite tutto il periodo dei 12 mesi. Paradossalmente l'intervento si può paragonare ad un insediamento abitativo di medie dimensioni, ovvero nei momenti di massima affluenza, ad una vera e propria città.

Le infrastrutture primarie di grande collegamento nella zona sono già ampiamente provate per l'insufficienza della loro capacità di smaltimento di traffico e le aree immediatamente circostanti la zona dell'intervento presentano la totale mancanza di standards territoriali (servizi pubblici in genere, zone temporanee di parcheggio per i turisti in arrivo e in partenza). Tutto questo nella relazione presentata non si affronta e restano inevasi gli aspetti relativi all'affluenza, alla distribuzione del flusso veicolare che sono affrontati senza tenere conto di ciò che può accadere nelle zone limitrofe, già oggetto di sistematico collasso durante i periodi di maggior criticità anche per il non disciplinato fenomeno del pendolarismo.

Nello studio non viene neanche affrontato il fenomeno dell'abusivismo edilizio che, per le sue caratteristiche intrinseche di attività incon-

trollata, rappresenta un serio problema sotto il profilo dell'uso del suolo e della circolazione.

L'area in esame è costituita da due terrazzi di abrasione marina: uno dislocato a 45-55 m. s.l.m. ove si dovrebbero realizzare gli interventi costruttivi, l'altro a 155 m. s.l.m. (indicato come "piana di Rocco"), destinato al campo da golf. Questi due ripiani morfologici sono raccordati tra loro da una scarpata molto ripida, probabilmente corrispondente ad una antica falesia. Alla luce di quanto sopra, andrebbe rivista la classe di appartenenza dei relativi versanti e, conseguentemente, anche le direttive e gli indirizzi di tutela dettati dal PUTT/p della Regione Puglia. L'antica falesia e la sovrastante "piana di Rocco", risultano caratterizzate da due profonde incisioni dovute all'azione di acque superficiali. La prima interessa la zona centrale dell'area di intervento e muore in prossimità dell'intervento indicato con lettera B in Tav. 2 - Sistemazione Generale -; la seconda, indicata nella citata cartografia IGM come "V. di Maggio", interessata da una fitta vegetazione, sarà utilizzata per allocarvi gli impianti sportivi. E' evidente che in assenza di un'adeguata sistemazione idraulica dell'area d'intervento, in occasione di eccezionali eventi meteorici, sia l'edificio B che gli impianti sportivi, qualora fosse consentita la loro realizzazione in una gravina, potrebbero subire seri danni da parte delle acque di corrivazione. Preoccupante, infine a causa dell'attuale stato di salute della falda acquifera profonda che già risulta interessata tanto da fenomeni di contaminazione salina quanto da inquinamento di natura antropica, è l'impatto che subirebbe il suddetto acquifero per soddisfare il fabbisogno idrico per l'irrigazione del campo da golf (quattro pozzi dovrebbero emungere ciascuno 14 litri/sec per 24 ore/giorno). Ed ancora, si stimano circa 1000 mc./giorno di acqua potabile per le 5000 presenze previste nei periodi di massima affluenza senza tener conto di tutta la quantità di acqua occorrente per il parco acquatico e le piscine. Inoltre il documento allegato dal titolo "Studio ambientale preliminare relativo al progetto" non porta nessun elemento di conoscenza che con-

sentia ai relatori di poter valutare se e quale impatto possa intervenire sull'ambiente naturale in seguito alla realizzazione di detto progetto: l'intero elaborato, infatti, si limita a citare leggi e disposizioni, ma nulla dice sull'ambiente naturale se non di riflesso parlando di paesaggio. Dalla relazione risulta invece essere presente una notevole estensione di pascoli e pascoli arborati (circa 71 ha), di cui non ci sono fornite la composizione floristica e vegetazionale.

Dalla documentazione fotografica allegata più che pascoli erborati sembrano invece macchie molto aperte. Gli stessi oliveti andrebbero indagati per vedere se nel loro ambito siano presenti specie prioritarie;

- per tutto quanto sopra, il Comitato Regionale per la V.I.A., considerando la peculiarità dell'ambiente, la sua localizzazione e, non ultime, le dimensioni dell'intervento, ha ritenuto opportuno sottoporre il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente

riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.10.2003, parere sfavorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione di un centro turistico-alberghiero in località Capojale nel Comune di Cagnano Varano (Fg), proposto dalla Tenuta del Gargano S.r.l. -Via Alfieri, 18- Torino -assoggettato alle procedure di V.I.A.;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 novembre 2003, n. 327

Realizzazione di un “Centro Polifunzionale” nell’agglomerato industriale del Comune di Nardò (Le) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L’anno 2003 addì 5 novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell’istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2465 del 07.03.2003, veniva trasmessa da parte della Umberto Spoletini S.r.l - Via Palestro, 1 - Roma, ai sensi della L.R. N. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un “Centro Polifunzionale” nell’Agglomerato Industriale del Comune di Nardò (LE);
- con nota prot. n. 2675 del 20.03.2003, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell’avvenuta affissione all’albo pretorio dell’avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, LR. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 4867 del 04.06.2003, il Dirigente del Settore U.T.C. del Comune di Nardò trasmetteva copia dell’avviso pubblico, comunicando altresì, che non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota inviava il parere favorevole alla realizzazione dell’intervento,
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere l’intervento di che trattasi dall’applicazione delle procure di V.I.A., alle seguenti condizioni:
 - che si provveda, prima dell’entrata in funzione del centro polifunzionale, alla messa in esercizio della rete idrica potabile consortile e all’acciaimento dell’impianto idrico alla stessa onde evitare prelievi prelievi di acqua dalla falda acquifera. Nel caso in cui questo non fosse possibile, occorrerà indicare i pozzi (comunque autorizzati dalle autorità competenti) dai quali effettuare il prelievo e dimostrare che la portata massima emungibile sia tale da garantire il fabbisogno idrico del complesso;
 - che si provveda a verificare che le caratteristiche del vicino impianto di depurazione a cui si intendono recapitare i reflui dell’impianto fognante

siano tali da poter coprire i picchi di produzione di acque reflue e che i fanghi siano smaltiti secondo le normative vigenti;

- che la viabilità interna, compresi i parcheggi, ove tecnicamente possibile, venga realizzata evitando l'uso delle previste pavimentazioni impermeabilizzanti (bynder e tappeto bituminosi). Si consiglia l'uso di rivestimenti con mattonelle autobloccanti, basolato a secco, ecc.;
 - che sia minimizzato l'espanto degli ulivi e che vengano effettivamente trapiantati gli ulivi che per scelte progettuali sarà necessario spostare, collocandoli in modo da schermare l'impatto visivo delle nuove edificazioni;
 - che vengano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente anche nella fase di cantiere (riduzione dell'impatto acustico, controllo delle polveri, ecc);
 - che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere l'inquinamento luminoso, utilizzando per esempio lampade a basso consumo e prevedendo lo spegnimento di due lampade per palo nelle ore di minor afflusso;
 - che venga attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti in considerazione del grande numero di presenze giornaliere del centro;
 - che si provveda ad attivare la raccolta delle acque meteoriche finalizzate al loro utilizzo;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione la realizzazione di un "Centro Polifunzionale" nell'Agglomerato Industriale del Comune di Nardò (LE), proposto dalla Umberto Spoletini S.r.l - Via Palestro, 1 - Roma, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sosffuisce né esonera il Soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 novembre 2003, n. 328

Progetto di strutture produttive nel settore terziario-commerciale-ricettivo Comune di Corato - Prop. Lago di Candido s.r.l. - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2003 addì 5 del mese di Novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5998 del 15.07.2003, la S.r.l. Lago di Candido - Via A. Doria, 83 - Corato (Ba) - trasmetteva la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di strutture produttive nel settore terziario-commerciale-ricettivo, nel Comune di Corato (Ba);
- con nota prot. n. 6246 del 23.07.2003, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001). Con la stessa nota invitava il Comune di Corato ad esprimere il parere di cui all'art. 16, comma 5, della predetta Legge Regionale;
- con nota acquisita al prot. n. 7837 del 12.05.2003, il Comune di Corato trasmetteva l'attestazione rilevante l'affissione, dal 29.07.2003 al 28.08.2003, dell'avviso di deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto. Con la stessa nota si comunicava che non erano state presentate osservazioni in merito;
- con nota prot. n. 7902 del 16.09.2003, il Settore Ecologia sollecitava il parere di competenza all'amministrazione comunale di Corato;
- con nota acquisita al prot. n. 8651 del 13.10.2003, il Comune di Corato trasmetteva copia della deliberazione del Commissario Straordinario n. 107/G del 25.03.2003 di ammissibilità dell'intervento di attività terziarie;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere l'intervento di che trattasi dall'applicazione delle procure di V.I.A., purchè vengano garantite le seguenti prescrizioni:
 - che si provveda a verificare che le caratteristiche del vicino impianto di depurazione a cui si intendono recapitare i reflui dell'impianto fognante siano tali da poter coprire i picchi di produzione di acque reflui;
 - che la viabilità interna, compresi i parcheggi, ove tecnicamente possibile, venga effettivamente realizzata utilizzando materiali permeabili (si consiglia l'uso di rivestimenti con mattonelle autobloccanti basolato a secco, ecc.);
 - che sia minimizzato l'espianto degli ulivi e che vengano effettivamente trapiantati gli ulivi che per scelte progettuali sarà necessario spostare, collocandoli in modo da schermare l'impatto visivo delle nuove edificazioni;
 - che vengano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente anche nella fase di cantiere (riduzione dell'impatto acustico, controllo delle polveri, ecc.);
 - che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere l'inquinamento luminoso, utilizzando, per esempio, lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso e si provveda allo spegnimento del 50% delle sorgenti luminose nelle ore di minor afflusso;
 - che venga effettivamente attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti e degli imballaggi prodotti in considerazione del grande numero di presenze giornaliere del centro;

- che si provveda effettivamente ad attivare la raccolta delle acque meteoriche finalizzate al loro riutilizzo;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di strutture produttive nel settore terziario- commerciale-ricettivo, nel Comune di Corato (Ba) proposto dalla S.r.l. Lago di Candido - Via A. Doria, 83 - Corato (Ba) -, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., purchè vengano garantite le seguenti prescrizioni:
 - che si provveda a verificare che le caratteristiche del vicino impianto di depurazione a cui si intendono recapitare i reflui dell'impianto fognante siano tali da poter coprire i picchi di produzione di acque reflui;
 - che la viabilità interna, compresi i parcheggi, ove tecnicamente possibile, venga effettivamente realizzata utilizzando materiali permeabili (si consiglia l'uso di rivestimenti con mattonelle autobloccanti, basolato a secco, ecc.);

- che sia minimizzato l'espianto degli ulivi e che vengano effettivamente trapiantati gli ulivi che per scelte progettuali sarà necessario spostare, collocandoli in modo da schermare l'impatto visivo delle nuove edificazioni;
- che vengano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente anche nella fase di cantiere (riduzione dell'impatto acustico, controllo delle polveri, ecc.);
- che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere l'inquinamento luminoso, utilizzando, per esempio, lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso e si provveda allo spegnimento del 50% delle sorgenti luminose nelle ore di minor afflusso;
- che venga effettivamente attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti e degli imballaggi prodotti in considerazione del grande numero di presenze giornaliere del centro;
- che si provveda effettivamente ad attivare la raccolta delle acque meteoriche finalizzate al loro riutilizzo;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto sarà

trasMESSO al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 novembre 2003, n. 329

Lavori del primo tronco della "Strada Urbana di scorrimento dallo svincolo di Via C. Battisti, in prosecuzione del Ponte P. Penna Pizzone, alla Via Kennedy nel quartiere di Talsano - Prop. Amministrazione Provinciale di Taranto - Procedura di verifica e valutazione di incidenza.

L'anno 2003 addì 5 novembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5758 del 25.06.2003, l'Amministrazione Provinciale di Taranto - Area Tecnica - Ufficio Grandi Infrastrutture e Progetti di Sistema - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di verifica e valutazione di incidenza per la realizzazione dei lavori del primo tronco della strada urbana di scorrimento dallo svincolo di Via C. Battisti, in prosecuzione del Ponte Punta Penna - Pizzone, alla Via Kennedy nel quartiere di Talsano;
- con nota prot. n. 5698 del 07.07.2003, il Settore Ecologia invitava il Comune di Taranto a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3 della LR. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava a comuni-

care se nel predetto termine erano pervenute osservazioni e/od opposizioni;

- con nota acquisita al prot. n. 8386 del 30.09.2003, il Comune di Taranto attestava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso pubblico all'albo pretorio dal 07.07.2003 al 16.08.2003 e comunicava che non erano pervenute osservazioni e/od opposizioni in merito all'intervento proposto;
- il Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.10.2003 rilevato che:

Il progetto in questione prevede la realizzazione della direttrice viaria litoranea interna che va dall'abitato di Taranto ad Avetrana passando per l'esterno dell'abitato di Talsano ed intercettando la strada Avetrana-Nardò, per uno sviluppo totale di circa 57 km. Il primo stralcio riguarda il collegamento stradale tra il Ponte Punta Penna Pizzone in Taranto e Via Kennedy nella frazione di Talsano. Il progetto riveste una particolare importanza dovuta a:

1. per quanto attiene il primo tratto cioè Punta Penna-Talsano, smista direttamente il traffico proveniente dal Ponte Punta Penna e quindi dalla Strada del Mar Piccolo alla costruendo Nuova Base Navale della Marina Militare ed alla Frazione di Talsano, Lama e S. Vito;
2. per quanto attiene il secondo tratto, peraltro ancora tutto da progettare, tale strada fungerebbe da valida alternativa alla congestionata strada litoranea e permetterebbe di raggiungere più velocemente tutti i centri urbani dell'arco ionico orientale sempre più interessati alla realizzazione di nuovi insediamenti industriali.

Ciò stante si deduce che:

- a. per il primo tratto è stato giustamente necessario effettuare uno Studio di Incidenza Ambientale in quanto la strada lambisce un Sito di Importanza Comunitaria;
- b. per quanto riguarda il secondo tratto, molto più esteso e che interessa in misura diversa o lambisce Aziende Faunistiche Venatorie, Oasi di pro-

tezione, Vincoli ex Legge n. 1497/39 e n. 431/85 "Galasso", aree con peculiarità paesaggistiche e/o forestali, corsi d'acqua declassificati, sicuramente sarà necessaria una valutazione degli impatti su questo esteso territorio e quindi una Valutazione di Impatto Ambientale;;

- considerato che per il primo tronco da realizzare l'opera lambisce, nei pressi dell'abitato di Talsano, la Salina Grande facente parte del SIC "Mar Piccolo" (pSIC IT9130004), caratterizzato dalla presenza di tre habitat di importanza comunitaria e da tre specie di fauna di importanza comunitaria, oltre a quindici specie di uccelli e tenuto conto che l'opera progettata solo nella parte meridionale della Salina Grande interferisce con il biotopo e la sola presenza fisica della strada costituisce motivo di interferenza ai sensi e per gli effetti della Direttiva Comunitaria;
- rilevato ancora che l'area interessata dalla strada ed appartenente al pSIC è estesa per circa 17.000 mq (la Salina Grande è estesa per circa 8.000.000 mq) e pertanto occupa lo 0,25% della porzione pSIC "Salina Grande" e che è stato dimostrato che la Salina Grande non ha continuità con la Piccola e con il Mar Piccolo e che quindi le specie tipiche dell'habitat tutelato non sono presenti all'interno di questa porzione di area SIC per gran parte dell'anno asciutta ed interessata in varia misura da terreni adibiti alla pratica agricola, scarichi abusivi, pascolo;
- tenuto conto che l'opera ridurrà il livello di pericolosità delle strade provinciali che attualmente presentano numerosi innesti con scambi che invadono la carreggiata principale, migliorerà il grado di integrazione tra rete stradale comunale e rete stradale provinciale con conseguente aumento dell'accessibilità nell'ambito del territorio provinciale, soprattutto verso le aree interne e di balneazione, e che favorirà l'accesso diretto alla Nuova Base Navale, importantissima struttura di interesse nazionale ed internazionale nell'ambito della NATO;
- per tutto quanto sopra, il Comitato Regionale per

la V.I.A., reputando tale opera necessaria per il futuro sviluppo del territorio provinciale di Taranto, ha espresso parere favorevole per la realizzazione del primo tronco, relativo a tutti gli svincoli fino allo svincolo per S. Giorgio Jonico, quindi compreso il tratto a margine della Salina Grande;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.10.2003, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione dei lavori del primo tronco (relativo a tutti gli svincoli fino allo svincolo per S. Giorgio Jonico, quindi compreso il tratto a margine della Salina Grande) della strada urbana di scorrimento dallo svincolo di Via C. Battisti, in prosecuzione del Ponte Punta Penna - Pizzone, alla Via Kennedy nel quartiere di Talsano, proposto l'Amministrazione Provinciale di Taranto - Area Tecnica - Ufficio Grandi Infrastrutture e

Progetti di Sistema -, escluso dalle procedure di V.I.A.;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 novembre 2003, n. 330

Realizzazione di una piattaforma polifunzionale per la selezione e l'inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Comune di Grottaglie (Ta) Prop. Ecolevante s.p.a. - Procedura di V.I.A.

L'anno 2003 addì 5 del mese di Novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2119 del 02.04.2002, la ECOLEVANTE S.p.A. - Via Lancioni n.2 - Santa Croce sull'Arno (PI) - ha presentato istanza per la compatibilità ambientale alla realizzazione di una piattaforma polifunzionale per la selezione e l'inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in agro di Grottaglie;
- con nota prot. n. 2629 del 12.04.2002, il Settore Ecologia richiedeva ai proponenti di provvedere alle pubblicazioni di cui all'art. 11, comma 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Amministrazione Comunale di Grottaglie, Amministrazione Comunale di Taranto e Amministrazione Provinciale di Taranto) ad esprimere il parere ai sensi dell'art. 11, comma 4, stessa Legge Regionale. Detti pareri ad oggi non risultano pervenuti, con nota acquisita al prot. 3468 del 6.5.2002 la Provincia di Taranto convocava apposita conferenza di servizi invitando l'ECOLEVANTE S.p.A. a trasmettere copia del progetto a tutti i soggetti interessati;
- con nota acquisita al prot. 3983 del 17.5.2002 la Provincia di Taranto trasmetteva il verbale di Conferenza di Servizi,
- con nota acquisita al prot. n. 5668 del 04.07.2002, i proponenti trasmettevano le copie delle pubblicazioni avvenute sul BURP n. 60 del 16.05.2002, sul quotidiano nazionale "La Nazione" del 09.05.2002 e sul quotidiano locale "Puglia" del 21.03.2002;
- nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento, secondo quanto prescritto dall'art. 12, comma 1, L.R. n. 11/2001;
- nella riunione del 29.4.2003 il Comitato Reg.le di VIA, valutati gli atti e la documentazione prodotta dalla Società, ha ritenuto di dover chiedere chiarimenti così come specificato nell'apposito verbale del Comitato del 29.4.2003;

- con nota prot. 3902 del 7.5.2003 veniva formalizzata la richiesta di chiarimenti alla Società;
 - con nota acquisita al prot. 7018 del 6.8.2003 la Ecolevante S.p.A. trasmetteva gli elaborati integrativi richiesti;
 - nella riunione del 20.10.2003 il Comitato Reg.le di VIA considerato che:
 - l'integrazione dello studio presenta un ambiente fisico estremamente degradato dall'attività estrattiva mentre dal punto di vista del land use gli usi attuali di tutto il contesto territoriale afferiscono alle seguenti tipologie: incolto, uliveto, vigneto e cerealicolo con una profonda modificazione dello status vegetazionale primitivo che era costituito da foreste di lecci, oleastri e carrubi costituenti la macchia mediterranea primitiva ed ora quasi completamente scomparsa. Quindi l'attività intensa antropica ha determinato secolari opere di disboscamento fomendo l'attuale configurazione vegetazionale oltre ad una scarsa consistenza della fauna stanziale del luogo;
 - il settore aereale interessato all'impianto di inertizzazione è ubicato all'interno dell'area di servizio della discarica posto a circa 5 km dai centri abitati di Grottaglie (N-O), Francavilla Fontana (N-E) San Marzano di S. Giuseppe (S-E)M, Monteparano e Carosino (S-O) Fragagnano(S). Tale impianto costituisce un adempimento obbligatorio previsto dal D.Lgs. 22/97,
 - i principali elementi paesaggistici dell'area sono aree coltivate a colture arboree o cerealicole con qualche presenza di fabbricati rurali e cave abbandonate;
 - l'area in cui è previsto l'impianto di inertizzazione e selezione ricade lungo un versante subpianeggiante con il piano campagna posto a circa 130 m sul livello del mare e non risulta visibile dai centri abitati, risulta allacciato alla SS. 603 che delimita a sud il sito interessato dalle opere in progetto;
 - non esistono corsi d'acqua superficiali mentre le acque piovane vengono facilmente drenate in due solchi erosivi di cui uno corre in direzione N-S parallelamente al sito della discarica e l'altro si innesta a S-E della discarica a contatto quasi con la strada Francavilla Fontana- Carosino e che la più importante manifestazione acquifera è rappresentata dalla falda di fondo che ha sede nel basamento calcareo e che rinviene all'incirca in corrispondenza dell'isofreatica di 8 metri al di sopra del livello del mare. Essendo il sito collocato a 130 m sul livello del mare si può quindi stimare che la zona anidra sia indicativamente di circa 120 metri. Per quanto riguarda le esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento si fa presente che, essendo i terreni fondamentalmente permeabili, il piazzale verrà realizzato parzialmente in macadam e per le aree percorse da transito e per le aree percorse dal transito carrabile in asfalto con superficie cementata raccordante tutte le strutture interessate dalle operazioni di trattamento rifiuti. Le acque di dilavamento del piazzale saranno utilizzate come additivi nel processo di inertizzazione;
 - per l'impianto di inertizzazione saranno necessari i seguenti interventi:
 - a) installazione di un prefabbricato da adibire ad uso Ufficio, pesa ed alloggio custode;
 - b) costruzione di tre aree di stoccaggio in c.a impermeabilizzate di circa di circa 180 mc cadauno per il contenimento dei rifiuti destinati all'inertizzazione;
 - c) realizzazione di una piazzola impermeabilizzata per ospitare i macchinari adibiti al trattamento dei rifiuti,
 - d) coperture delle strutture di cui ai Punti b) e c) con struttura in cemento armato prefabbricato (CAP) con tamponature laterali;
 - e) realizzazione infine di un piazzale in cls impermeabilizzato che raccorda tutte le strutture interessate al trattamento dei rifiuti.
- Su tale base viene stimato che il materiale inerte sarà pari a circa 500-600 mc che verrà utilizzato per la copertura di rifiuti;

- nel capannone ove viene effettuata l'inertizzazione è installato l'impianto di abbattimento delle emissioni aeriformi che è costituito da due unità: un filtro a maniche per l'abbattimento delle polveri convogliate ed uno schrubber ad umido dimensionato per una potenzialità di 50.000 Nmc/h per l'abbattimento delle emissioni odorogene. Gli stessi filtri di abbattimento sono localizzati nel capannone dove avviene la selezione, dei rifiuti;
- i citati filtri di abbattimento insieme ai processi e di inertizzazione dei rifiuti in una massa a struttura essenzialmente inorganica consentiranno la minimizzazione della diffusione in atmosfera delle polveri e delle sostanze odorogene;
- la richiesta effettuata dall'azienda degli impianti di selezione e inertizzazione risulta in sintonia con le principali prerogative del decreto legislativo 22/97 che in sintesi sono:
 - a) recupero e riutilizzo dei rifiuti tramite processo di raccolta e selezione;
 - b) protezione dell'ambiente tramite il processo di inertizzazione che fornisce dei materiali in parte ancora recuperabile per bonifica di siti degradati ed in parte smaltibili in discarica ove producono un eluato privo di sostanze pericolose per il comparto idrico.
- con la legge regionale 19/97 la regione si è creata un insieme di aree protette pari a trentatré, di rilevante interesse naturalistico. Tra queste quelle più prossime all'area in esame sono da annoverare le Gravine dell'arco ionico (distanza superiore a 5 km) la zona di collina e boschi di Masafra (distanza 25) ed il Bosco delle Pianelle (10 km).
Secondo il PUTT/P l'area in esame ricade nella tavola relativa agli ambiti territoriali estesi in ambito D laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo sussiste la presenza di vincoli diffusi (vincoli idrogeologico e forestale di cui si è chiesto ed ottenuto il nulla osta n. 294 del 9/5/2002, e non risulta in zona SIC e ZPS.
- viene allegata copia dell'elenco dei codici CER dei rifiuti che verranno trattati ed ammessi nell'impianto, Per quanto riguarda i rifiuti di origine organica l'azienda rileva che la frazione secca viene completamente separata e recuperata mentre la frazione umida, inferiore per quantità, viene incapsulata all'interno delle matrici inorganiche inertizzanti tramite l'utilizzo di polimeri a base di silice, nell'area in questione oltre all'impianto di inertizzazione ed alla discarica 2B autorizzata gestita dalla ECOLEVANTE, esiste anche a distanza di circa 1500 m la vecchia discarica di RSU interessata attualmente da un progetto di bonifica. Tenendo presente sulla base di quanto scritto in precedenza che l'impianto di selezione recupera integralmente la frazione organica secca del rifiuto per cui l'impianto di inertizzazione blocca le residue sostanze organiche presenti nei rifiuti oltre a gran parte delle sostanze inorganiche (metalli) presenti, ne deriva che l'azione eluente operata dalle acque piovane sui rifiuti ammassati in discarica, produrrà un eluato di scarsa forza (bassa concentrazione) e quindi più facile trattabilità.
- la vecchia discarica di RSU interessata ad un progetto di bonifica in quanto già da tempo esausta, esercita attualmente impatti limitati sui comparti maggiormente interessati ossia il comparto idrico e quello atmosferico, per cui fornisce contributi limitati o nulli all'impatto cumulativo;
- per tutte le ragioni su esposte il Comitato ha ritenuto che l'impianto in oggetto alla luce dello studio presentato e le integrazioni richieste e apportate possa ritenersi compatibile con tutte le componenti ambientali dell'area interessata.
- Vista la L.R 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della

Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto espresso dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.10.2003, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale per la selezione e l'inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nel Comune di Grottaglie, proposto dalla ECOLEVANTE S.p.A. - Via Lancioni n.2 - Santa Croce sull'Arno (PI);
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge,
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01,

- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 novembre 2003, n. 340

Sistemazione del litorale ad est di Trani compreso tra Lido Colonna ed il confine con il territorio di Risceglie- Secondo stralcio funzionale. Comune di Trani (Ba) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2003 addì 10 del mese di Novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6789 del 04.08.2003 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per i lavori di sistemazione del litorale ad est di Trani, compreso tra il Lido di Colonna ed il confine con il territorio di Bisceglie da parte dell'Amministrazione Comunale di Trani (Ba);
- con nota prot. n. 7351 del 25.08.2003, il Settore Ecologia invitava il Comune di Trani a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava altresì a comunicare se nel predetto termine erano pervenute osservazioni e /od opposizioni;

- con nota acquisita al prot. n. 9515 del 06.11.2003, il Comune di Trani attestava l'avvenuta affissione all'albo pretorio dall'01.08.2003 all'01.09.2003 e comunicava che nello stesso termine non erano pervenute osservazioni;
- considerato che l'intervento consiste nella realizzazione di opere dall'erosione e di protezione delle mareggiate di un tratto di costa fortemente antropizzato e ormai compromesso;
- rilevato che gli interventi, previsti, data l'attuale situazione di dissesto dei tratti costieri interessati, sono da ritenersi comunque necessari ed urgenti;
- pertanto, espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere il progetto dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale purchè vengano garantite le seguenti condizioni:
 - sia intrapresa ogni misura idonea alla mitigazione degli impatti in fase di cantiere per non compromettere gli equilibri degli ecosistemi (operazioni di movimentazione dei materiali, effetti derivanti dalle polveri sedimentabili in atmosfera ed in acqua ed emissioni acustiche);
 - siano attivate, attesa la specificità dell'opera, tutte le misure idonee atte a minimizzare il rischio di incidenti durante la fase di cantiere (frane, cedimenti strutturali, ecc.);
 - sia effettuato il prelievo e lo smaltimento dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera presso cave autorizzate;
 - sia posta particolare cura nella individuazione dei percorsi degli automezzi utilizzati per le attività di cantiere al fine di minimizzare gli impatti sulla popolazione e sul traffico;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate

direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per i lavori di sistemazione del litorale ad est di Trani, compreso tra il Lido di Colonna ed il confine con il territorio di Bisceglie proposto dall'Amministrazione Comunale di Trani (Ba), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 novembre 2003, n. 341

Estrazione di materiale lapideo dal fiume Ofanto - Comune di Ascoli Satriano (Fg)- Prop. Società SEMFO - F.lli Cifaldi - Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza.

L'anno 2003 addì 10 del mese di novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5085 del 12.06.2003, veniva presentata istanza di verifica e valutazione di incidenza ai sensi della L.R. n.11/2001 per i lavori di estrazione di materiale lapideo dal Fiume Ofanto nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) da parte della Società SEMFO - F.lli Cifaldi - V.le Ponente, 218 - Cerignola (Fg);
- con nota acquisita al prot. n. 7248 del 12.08.2003, veniva trasmessa copia dell'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ascoli Satriano, dal 16.06.2003 al 15.07.2003, dell'avviso pubblico di cui all'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Veniva inoltre comunicato che nei tempi di pubblicazione non erano pervenute osservazioni e/o opposizioni;
- con nota protocollo n. 8084 del 23.09.2003, il

Settore Ecologia sollecitava il parere di merito all'Amministrazione Comunale interessata;

- con nota acquisita al prot. n. 8240 del 29.09.2003 la società proponente trasmetteva documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. n. 9144 del 23.10.2003 il Comune di Ascoli Satriano trasmetteva il parere favorevole all'intervento di che trattasi;
- nella riunione del 20.10.03 il Comitato Reg.le di V.I.A. ha rilevato che:

L'intervento proposto consiste nel prelievo, dall'alveo del Fiume Ofanto in località "Ischia di S. Mauro", di circa 2700 mc. di materiale lapideo, interessando con le operazioni un'area di circa 9500 mq.

L'attività per la quale si richiede l'autorizzazione ricade in area SIC (Valle Ofanto - Lago di Capaciotti IT9120011), e pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L. R. n. 11/2001 e dell'art. 5 del D.P.R. 357/2997, è soggetta a procedura di verifica ed a valutazione di incidenza. Infine le attività estrattive da corsi d'acqua, nelle more della redazione ed approvazione dei piani di Bacino, sono regolamentate a livello nazionale dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 37 e, specificatamente, dall'art. 5.

Per quanto concerne la procedura di verifica, l'istante è tenuto a presentare (art. 16, L.R. n. 11), tra l'altro, una relazione sulla conformità del progetto in materia ambientale e paesaggistica, nonché agli strumenti di programmazione o pianificazione territoriale ed urbanistica. Inoltre la normativa prevede che il proponente presenti il piano di lavoro per la eventuale redazione del SIA.

La ditta proponente a tale proposito ha prodotto l'allegato A4, denominato Relazione Geomorfologia - Valutazione di Impatto Ambientale Idoneità alla coltivazione, con il quale ha inteso ottemperare alle prescrizioni della L. 37/94 e del-

l'art. 16 della L.R. 11/2001. Si rileva tuttavia come tale elaborato sia privo degli allegati grafici atti a dimostrare la conformità del progetto in materia ambientale e paesaggistica. In particolare non vi è alcuna indicazione circa le previsioni del PUTT/PAESAGGIO né di alcun strumento di pianificazione. L'area oggetto dell'intervento, che ha un'estensione di circa 1 ha, viene unicamente rappresentata su base cartografica in scala 1:25000 rinveniente dalla perimetrazione del SIC. Il piano di lavoro per la redazione dell'eventuale SIA è sostituito da uno studio di impatto ambientale che appare meritevole di qualche approfondimento, in quanto in esso si rilevano affermazioni non sufficientemente supportate da elementi di riscontro oggettivo. Non si prendono in considerazione gli impatti legati al trasporto del materiale lapideo.

Non si chiarisce se gli escavatori verranno mantenuti in sito durante la campagna di prelievo ovvero se dovranno quotidianamente raggiungere il luogo dell'estrazione. Si osserva poi nelle conclusioni della citata relazione come il proponente sostenga che l'asportazione del materiale dal greto del fiume, sia in qualche modo funzionale al ripristino del paesaggio originario, in quanto sarebbe stato trasportato in loco dalle ultime alluvioni e, segnatamente, dagli eventi di piena verificatisi tra il 24 e 25 gennaio 2003. Si rileva come tale circostanza meriterebbe qualche verifica ed approfondimento, attesa la posizione dell'area e la presenza dell'invaso di Conza della Campania.

Per quanto attiene la valutazione di incidenza, questa è affrontata in una relazione (All. A5) che contiene una serie di affermazioni, alcune delle quali contraddette da elaborati facenti parte del medesimo progetto, meritevoli di riscontro (ad esempio, si afferma che l'intervento interessa un'area complessiva, tra prelievo e movimentazione, di 5879 mq., mentre dalla lettura di tutti gli altri allegati progettuali, tale area risulta pari circa 9700 mq. Si sostiene che il passaggio dei mezzi di scavo e di trasporto non danneggerà la vegetazione ripariale, in quanto questi utilizze-

ranno piste esistenti, delle quali non viene rappresentata alcuna planimetria. Non è stata prodotta, ad eccezione di due corografie al 25000 e delle planimetrie di progetto, alcuna planimetria tematica di dettaglio dell'area, che individui in scala adeguata (1:2000 o 1:5000) l'uso del suolo, le coperture vegetali, ecc...;

- per tutto quanto sopra, il Comitato Regionale per la V.I.A., tenuto conto delle note problematiche riguardanti l'arretramento della foce del fiume Ofanto a causa del ridotto apporto solido da imputarsi tra l'altro al prelievo di materiale inerte, ritenendo necessario e prioritario il ripristino dell'equilibrio ad oggi compromesso, ha espresso parere sfavorevole all'intervento proposto;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1- 5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.10.2003, parere sfavorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per i lavori di estrazione di materiale lapideo dal Fiume Ofanto nel Comune di Ascoli

Satriano (Fg), proposto dalla Società SEMFO - F.lli Cifaldi - V.le Ponente, 218 - Cerignola (Fg), assoggettato alle procedure di V.I.A.;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 novembre 2003, n. 342

Stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi costituito essenzialmente da batterie esauste in Ceglie del Campo - Comune di Bari - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2003 addì 10 del mese di Novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8242 del 29.09.2003 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

per la realizzazione di uno stoccaggio provvisorio di accumulatori e batterie in Ceglie del Campo, nel Comune di Bari, da parte della Di Cosola S.r.l. Metalli - Via Umberto I, n. 284 - Bari-Ceglie del Campo;

- con nota prot. n. 8433 del 03.10.2003, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di rimanere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001). Con la stessa nota invitava l'Amministrazione Comunale interessata ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della predetta Legge Regionale;
- con nota acquisita al prot. n. 9579 del 06.11.2003, il Comune di Bari attestava l'avvenuta affissione all'albo pretorio dal 23.09.2003 al 23.10.2003 e comunicava che nello stesso termine non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota trasmetteva il parere favorevole all'intervento proposto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere il progetto dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale purchè vengano garantite le seguenti condizioni:
 - siano rispettate le disposizioni previste al punto 4.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 e s.m.i.. In particolare:
 - i contenitori siano in possesso di adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
 - i contenitori mobili siano provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento e di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le opere di movimentazione;
 - allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, i contenitori siano opportunamente

- mente contrassegnati con etichette e targhe, apposte sui contenitori stessi e collocate nelle aree di stoccaggio. Detti contrassegni siano ben visibili per dimensioni e collocazione;
- l'area di manovra (carico e scarico) antistante il locale di stoccaggio deve prevedere:
 - l'impermeabilizzazione con pavimentazione antiacida;
 - delimitazione con cordoli di contenimento in cemento alti 5 cm;
 - pendenza a compluvio;
 - eventuali giunti sulla pavimentazione o sui muri di contenimento, debbono essere realizzati in materiale antiacido e antisolvente;
 - l'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, al pozzetto stagno di raccolta acidi, ecc..., in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 - durante le operazioni di carico e trasferimento dei rifiuti siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico, sanitario ed ambientale per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
 - a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
 - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DETERMINA*
- di ritenere il progetto per la realizzazione di uno stoccaggio provvisorio di accumulatori e batterie in Ceglie del Campo, nel Comune di Bari proposto dalla Di Cosola S.r.l. Metalli - Via Umberto I, n. 284 - Bari-Ceglie del Campo, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
 - il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
 - di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
 - il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
 - di trasmettere in originale il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.
- Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 novembre 2003, n. 343

Potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea Caserta-Foggia, relativo alle tratte Cervaro-Bovino e Bovino-Orsara- Prop. Italferr s.p.a. - Procedura di V.I.A.

L'anno 2003 addì 10 del mese di novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11232 del 13.12.2000, la ITALFERR S.p.A. - Via Marsala, 53/67 - Roma - ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Campania ed alla Regione Puglia richiesta di compatibilità ambientale per il progetto di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea Caserta-Foggia relativo alle tratte Cervaro-Bovino e Bovino-Orsara.
- con nota prot. n. 2804/VIA/ A.0.13.G del 12.03.2002, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio richiedeva alla Società proponente chiarimenti ed approfondimenti progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 8865 del 16.10.2002, la ITALFERR S.p.A. trasmetteva alle Amministrazioni interessate tali integrazioni e con la stessa nota comunicava di aver provveduto a rendere pubblico l'avvenuto deposito degli elaborati mediante avviso sui quotidiani "Il Corriere della Sera" (a diffusione nazionale) e "La Gazzetta del Mezzogiorno" (a diffusione regionale) in data 10 ottobre 2002;
- con successiva nota prot. n. 794 dell'01.02.2003, la società committente notificava il deposito

degli elaborati del progetto definitivo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- con nota acquisita al prot. n. 2215 del 25.02.2003, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunicava di aver indetto la Conferenza di Servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto di che trattasi;
- con nota acquisita al prot. n. 2622 del 17.03.2003, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio partecipava di aver acquisito agli atti il parere positivo della Regione Campania;
- con nota acquisita al prot. n. 2771 del 05.06.2003, il Dirigente del Settore Trasporti comunicava di aver rilasciato, in sede di Conferenza di Servizi, l'Atto di Assenso con il quale esprimeva parere favorevole all'opera in oggetto;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 05.06.2003, esaminati gli atti amministrativi, valutata la documentazione progettuale e le relative integrazioni, ha rilevato i seguenti principali impatti positivi:
 1. una concreta riduzione del rischio di incidenti per effetto di una consistente diminuzione del traffico automobilistico;
 2. una drastica riduzione di emissioni inquinanti soprattutto per quanto concerne le polveri sospese (PM 10, PM 2,5, Nox, benzene, IPA, ecc.) ed il conseguente, significativo risparmio energetico e la diminuzione di C° 2 come previsto dall'Agenda 2001;
 3. il recupero di una consistente parte dell'Area SIC attualmente impegnata dal tracciato ferroviario che viene ovviamente dismesso;
 4. il miglioramento dei collegamenti ferroviari interregionali con la Campania.

Si fa presente che delle tre alternative di progetto presentate dal committente al riguardo, la Commissione V.I.A della Regione Puglia reputa che la terza sia la più praticabile in quanto fornisce la minimizzazione dell'impatto ambientale complessivo.

Per quanto riguarda il comparto idrico, componente di estrema importanza per la zona in questione, sulla base di uno studio ideologico dell'area al fine di determinare le portate con un tempo di ritorno tra i 200 e 500 anni, è stato presentato uno studio idraulico costruendo anche un modello in moto permanente dell'asta principale del Torrente Cervaro.

Occorre anche considerare al riguardo che l'Autorità dei bacini regionali pugliesi non ha ancora predisposto il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico come previsto dalla Legge 180/98, risultando quindi ancora valide le misure di salvaguardia per le aree fluviali come previste dal D.L. 279/2000 oltre che al Piano per aree a rischio idrogeologico più elevato approvato dalla Regione Puglia con DGR 1492 del 27.10.1999.

Inoltre la linea ferroviaria Foggia-Caserta, collegando le due più grandi città del meridione, risulta di estrema importanza. Oggi le stesse risultano raggiungibili per linea ferroviaria in tempi biblici considerando l'esigua distanza intercorrente (240 km);

- tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Reg.le di V.I.A., nella seduta del 05.06.2003, ha espresso parere favorevole per la compatibilità ambientale del progetto;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto l'art. 32, comma 1 della L.R. N. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.06.2003, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea Caserta-Foggia relativo alle tratte Cervaro-Bovino e Bovino-Orsara;
- Di notificare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell' art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili al sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 novembre 2003, n. 344

Procedure di V.I.A. - Ditta SARIM srl di Ginosa M. - Valutazione Impatto Ambientale per apertura nuova cava di "sabbia e ghiaia" - Loc. "Girifalco" - agro di Ginosa.

L'anno 2003 addì 10 del mese di novembre in Modugno presso il settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10061 dello 11.12.2002 la Ditta SARIM srl, con sede in Ginosa Marina alla Via Tufarelle s.n., ha presentato istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale il S.I.A. ed il progetto per l'apertura di una nuova cava di "sabbia e ghiaia" sita in località "Girifalco" del Comune di Ginosa ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 116 particella n. 327 e al fg. 124 ptc. 107;
- con nota acquisita al prot. n. 2866 del 27.3.2003 il Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto ha comunicato che il Comitato Tecnico Provinciale, nella seduta del 20.1.2003, ha espresso il seguente parere "Vista la documentazione in atti e l'assenza di vincoli, il C.T. esprime parere favorevole ai sensi della L.R. 11/2001, art. 11, comma 4, con le seguenti prescrizioni: che lo spessore da sbancare non superi i 12,5 m dal piano campagna, affinché rimanga uno spessore minimo di 5 m di sabbia e ghiaia, tali da garantire inalterabilità delle condizioni di esistenza della falda idrica superficiale;
- con nota prot. n. 3026 del 2.4.2003 questo Settore ha invitato la ditta proponente a presentare copia delle pubblicazioni di avvenuto deposito, ed il Sindaco di Ginosa ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota acquisita al prot. n. 3594 del 22.4.2003 il tecnico progettista della ditta SARIM ha trasmesso copia del parere favorevole della Provincia di Taranto, già in atti di questo Settore al prot. 2866 del 27.3.2003;
- con nota acquisita al prot. n. 4327 del 19.5.2003 l'Amministratore della ditta proponente ha trasmesso, tra l'altro, copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota acquisita al prot. n. 4472 del 23.5.2003 il tecnico progettista della stessa ditta ha trasmesso copia del parere del Comune di Ginosa;
- con nota acquisita al prot. n. 4627 del 28 maggio 2003 il Dirigente dell'UTC del Comune di Ginosa ha comunicato, ai sensi della L.R. 11/2001, di non aver rilavato, solo ed esclusivamente dal punto di vista urbanistico, elementi tali da essere indotti ad esprimere parere non favorevole;
- con nota acquisita al prot. 5188 del 16.6.2003 il Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto ha trasmesso la Determinazione dirigenziale n. 10 del 4.2.03 ed una successiva Determina Dirigenziale di rettifica n. 65 del 22.4.2003 con le quale si esprimeva il parere di VIA all'intervento, parere già anticipato dalla nota in atti al prot. n. 2866 del 27.3.2003,;
- con nota acquisita al prot. 7144 del 7.8.2003 l'amministratore unico della SARIM srl ha chiesto di essere informato sull'iter istruttorio della Procedura di VIA e di esser ascoltato in sede di Comitato VIA;
- con nota prot. 7634 del 28.8.2003 questo Settore ha informato la ditta proponente che la documentazione inerente la sua Procedura di Via era già stata portata all'attenzione del Comitato e che invece la richiesta di incontro con il Comitato di doveva formalizzare nella prossima seduta;
- con nota prot. 8046 la ditta SARIM è stata informata dell'esito della sua richiesta e della data e dell'ora fissata dal Comitato VIA per l'incontro;

- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 20.10. 2003, ha rilevato che: "...omissis....
ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE L'area ricade un ambito "E" degli ambiti Territoriali Estesi. Non presenta alcun vincolo di cui agli Ambiti Distinti del PUTT: Dall'esame costi/benefici (Par. 8 del SIA pag. 17) risulta un utile annuo congruo al netto di tutti i costi, compreso l'accantonamento per il recupero finale delle aree. Risultano dichiarati altresì investimenti (acquisizioni aree, ammortamento e potenziamento parco officina) che si presumono già attinenti ad altri esercizi finanziari e che pertanto non influirebbero sul piano economico proposto per questo progetto.
INQUADRAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA

Il giacimento di sabbie e ghiaie appartiene ai depositi marini terrazzati a varie quote dello spessore non superiore a 40 m. Nel caso in esame lo spessore sfruttabile per fini commerciali non supera i 10 m. Esiste la falda superficiale che giace nelle sabbie e ghiaie ed ha come letto le argille di base. Dal sopralluogo effettuato, risulta giacere a non più di 1 m dal fondo cava.

PARERE Sulla scorta della documentazione in atti e del sopralluogo effettuato, l'area è già interessata da abbondanti attività estrattive, anche di altre Ditte. Rientra nel Bacino di estrazione di ghiaie e sabbie nel PRAE adottato dalla Regione Puglia. Si trova in un contesto agricolo privo di vincoli. La documentazione presentata risulta carente solo di alcuni dati necessari per garantire l'effettiva economicità dell'impresa e la sicurezza del Cantiere e dei lavoratori." per tutto quanto sopra il Comitato ha espresso: "Parere favorevole con le seguenti condizioni:

- che sia svolto uno studio geotecnico delle aree al fine di determinare la stabilità del versante in seguito all'attività estrattiva secondo le pendenze previste in progetto;

- sia acquisita dichiarazione da parte della Ditta proponente che attesti gli importi relativi a:
 - a) l'acquisizione aree
 - b) ammodernamento
 - c) potenziamento parco officina, sono attinenti ad altri esercizi finanziari e che pertanto non influiscono sul piano economico-finanziario proposto per l'ampliamento e la sistemazione di questo lotto di 41.000 mq.....omissis..";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r.-12/4/2001 n. 11, parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 20.10.2003, al S.I.A. ed al progetto presentato dalla ditta SARIM: srl, con sede in Ginosa Marina alla Via Tufarelle s.n. 3, per l'apertura di una nuova cava di "sabbia e ghiaia" sita in località "Girifalco" del Comune di Ginosa ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 116 particella n. 327 ed al fg. 124 particella 107 ponendo le seguenti condizioni:

- che sia svolto uno studio geotecnico delle aree al fine di determinare la stabilità del versante in seguito all'attività estrattiva secondo le pendenze previste in progetto;
- sia acquisita dichiarazione da parte della Ditta proponente che attesti gli importi relativi a:
 - a) l'acquisizione aree
 - b) ammodernamento
 - c) potenziamento parco officina. sono attinenti ad altri esercizi finanziari e che pertanto non influiscono sul piano economico-finanziario proposto per l'ampliamento e la sistemazione di questo lotto di 41.000 mq.
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune Ginosa;
 2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale di uso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
 3. pubblicato, per estratto, sul B.U.R.P.;
 4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 novembre 2003, n. 360

Procedure di V.I.A. - Ditta Soc. Coop. Estrattiva Jonica srl di Massafra- Valutazione Impatto

Ambientale per ampliamento cava di "tufo calcarenitico" Loc. "Gravinola" agro di Statte.

L'anno 2003 addì 14 del mese di novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5964 del 12.7.2002 la ditta Soc. Coop. Estrattiva Jonica arl, con sede in Massafra alla Via Rossini n. 12, ha presentato istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale il S.I.A. ed il progetto per l'ampliamento della cava di tufo calcarenitico sita in località "Gravinola" del Comune di Statte ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 94 particelle nn. 5 e 48;
- con nota prot. n. 7444 del 3.9.2002 questo Settore ha invitato la ditta proponente a depositare copia del SIA e del progetto definitivo presso gli uffici della Provincia di Taranto e del Comune di Statte ed a far pervenire copia delle pubblicazioni di avvenuto deposito, inoltre ha invitato il Presidente ed il Sindaco delle predette amministrazioni ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota acquisita al prot. n. 8020 del 18.9.2002 il Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto ha trasmesso copia della Determinazione Dirigenziale n. 99 del 29.8.03 in cui si esprimeva parere favorevole in merito al progetto in argomento in conformità del parere reso dal C.T. ex L.R. 30/86, con la seguente prescrizione: che venga acquisito parere per il vincolo idrologico insistente sull'area;
- con nota acquisita al prot. n. 7557 del 5.9.2002 l'Amministratore unico della ditta proponente ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito;

- con nota acquisita al prot. n. 760 dello 1.2.2003 lo stesso Amministratore unico della ha trasmesso, ad integrazione dello SIA, copia del supplemento di Studio di Impatto Ambientale - Relazione d'incidenza;
- con nota acquisita al prot. n. 244 del 17 gennaio 2003 il Comune di Statte -Settore Tecnico - Urbanistica, Ecologia, Attività produttive - ha mosso osservazioni al progetto ed allo SIA proposto dalla S.C. Estrattiva Jonica ed ha ribadito il parere negativo già espresso con nota 1773/TEC dello 8.2.02, nonché il contenuto della delibera consiliare n. 23 del 28.3.02 aventi ad oggetto "Osservazioni e proposte di modifica al Piano Regionale per le attività Estrattive (P.R.A.E.) - L.R: 37/85. Deliberazione della G.R. 11 dicembre 2000 n. 1744";
- nella seduta del 5.6.03 il Comitato di VIA ha esaminato la documentazione in atti ed ha adottato quanto segue: "...omissis... IL PROGETTO La cava in ampliamento è destinata all'estrazione di conci di tufo calcarenitico così come pure il bacino di estrazione attuale. L'area di circa 10.000 mq e adiacente alla esistente cava in attività e distante da questa 15 m e separata da un diaframma di roccia avente lo stesso spessore.

AUTORIZZAZIONI, VINCOLI E PARERI in via preliminare l'attività estrattiva risulta sospesa con Decreto n. 54 Prot. 055/DIR/1999/0054 - 1.10.1999 del Settore Industria Estrattiva dell'Assessorato all'Industria della Regione Puglia; sospensione confermata da successivo Decreto n. 055/DIR/2000/98 - 10.11.2000. Entrambi i Decreti hanno come motivazione "attività svolta senza autorizzazione ai sensi dell'art. 8 della L.R. 37/85".

Il parere di competenza della Provincia di Taranto è favorevole a condizione che venga acquisito il Parere di Competenza per la deroga al Vincolo Idrogeologico.

Il parere del Comune di Statte è: sfavorevole in data 8.2.2002 prot 1773/TEC e nuovamente sfavorevole in data 4.11.2002 prot. 14981/TEC con le seguenti motivazioni:

L'area è sottoposta ai seguenti vincoli:

- Idrogeologico ex R.D.L. n. 3267/1923
- Vincolo ex D.Lvo 490/99 aff. 146 punto 1 lett. g)
 - Vedi nota Soprintendenza per i beni Architettonici, per il paesaggio, per il patrimonio storico Artistico e Demotnoantropologico della Puglia - prot 1060/02 del 14.2.2002;
- PUTT/P-Ambiti distinti: zona interessata a luoghi da frammenti di aree boscate;
- PUTT/P -Ambiti Estesi: Ambito D ed in piccola parte Ambito C;
- Sito di Interesse Comunitario individuato come 202SIC- IT9130007-Area delle GRAVINE.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Il progetto ha evidenziato che:

- L'area ricade in ambito "C" degli ambiti Territoriali estesi del PUTT/P. In tali aree le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di facile reperibilità.
- Nel piano Regionale vigente l'area è riportata come Zona a Verde Agricolo tipo "B".
- Il P.R.A.E. iscrive l'area tra i Bacini di Completamento e di Riordino;
- L'area rientra in zone individuate all'interno del perimetro SIC (così come si evince dalla Relazione di Incidenza Ambientale) -Sito di Interesse Comunitario individuato come 202SIC - IT9130007 - Area delle Gravine.

Nella prima fase di Valutazione dello Studio di Impatto Ambientale sono state valutate esaurientemente le componenti ambientali previste dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377". Successivamente è stata redatta la Relazione di Incidenza ai sensi della L.R. 11/2001.

Dalle Relazioni e dalle foto allegate allo Studio di Impatto Ambientale si rileva:

- 1) La richiesta è da intendersi come apertura di una nuova cava, visto che la precedente attività risulta agli atti non autorizzata e sospesa già dal 1999 per esercizio non autorizzato;

- 2) Che l'area interessata dal progetto ed in capo alle particelle 5 e 48 del F di mappa n. 94 del Comune di Statte, in piccola parte è già interessata da precedenti escavazioni e per la restante frazione è incolta con sporadiche presenze di alberi di olivo;
- 3) Che l'area in progetto non interferisce con il solco erosivo denominato "Gravinola" che presenb segni di specie vegetali tipiche dei boschi dell'arco ionico; la frazione di particella 48 interessata dal progetto dista oltre 200 m dal solco suddetto;
- 4) Che è stato acquisito il Parere di Competenza dell'Ispettorato Ripaffimentale delle Foreste per la deroga al vincolo idrogeologico e tale parere risulta favorevole;
- 5) Che l'area ricade su una più ampia area soggetta a vincolo ex D.Lvo 490/99 art. 146 punto 1 lett. g) Vedi nota Soprintendenza per i beni Architettonici, per il paesaggio, per il patrimonio storico Artistico e Demoetnoantropologico della Puglia -prot 1060/02 del 14.2.02;
- 6) Che l'area ricade in ambito "C" degli ambiti Territoriali Estesi del PUTT/P, in tali aree le nuove localizzazioni di atVvita estrattiva vanno limitate ai materiali di inderogabile necessita e di difficile reperibilità.

Pertanto al fine di poter esprimere un più compiuto parere, si è ritenuto di richiedere l'integrazione della seguente documentazione:

- analisi dello stato insediativo e censimento di eventuali sorgenti di emissione di polveri e rumore (Carta del LAND-USE) atteso che nell'area esistono già altre attività che hanno incidenza sull'ambiente naturale;
- previsione in ordine a dispersione in atmosfera e deposizione al suolo di polveri in quanto l'area di cava dista poche centinaia di metri dalla S.S. Appia;
- che sia relazionato sulla distanza che separa l'area in progetto da quella del ciglio del solco erosivo denominato "Gravinolan su carfo-grafa in scala di dettaglio;
- che sia acquisito il Parere di Competenza della Soprintendenza per i beni Architettonici, per il paesaggio, per il patrimonio storico Artistico e Demoetnoantropologico della

Puglia, ai sensi del D.lvv 490 /99 e la possibilità di deroga alla stessa;

- che sia riformulato il progetto di sistemazione fnale dell'area, producendo ulteriori elaborati grafci riportanti le sezioni di sistemazione fnale sia Est-Ovest che Nord-Sud, i materiali che si intendono utilizzare per sistemazione fnale dell'area e le tecniche di rivegetazione atteso che l'area rientra nel Sito di interesse Comunitario individuato come 202SIC - IT930007 - area delle Gravine.. omissis.. "
- con nota prot. n. 5027 del 10.6.2003 sono state richieste, così come stabilito dal Comitato di Via nella seduta del 5.6.2003, le integrazioni al progetto di cava;
- con nota acquisita al prot. n. 5253 del 18 giugno 2003 il Settore Tecnico -Urbanistica, Ecologia, Attività produttive- del Comune di Statte ha trasmesso, tra l'altro:
 - copia della Determinazione Dirigenziale Regione Puglia Settore Industria Estrattiva di Sospensione della coltivazione abusiva di una cava di calcarenite al fg. 94 p.lla 5 (parte);
 - copia della Ordinanza n. 16/2002/TA del 19.12.02 di sospensione dei lavori abusivi e messa in sicurezza della cava,
- con nota acquisita al prot. n. 7106 del 7.8.03, ricevuta per conoscenza, lo stesso Settore Tecnico del Comune di Statte ha richiesto alla ditta proponente ulteriori chiarimenti ed integrazioni al SIA ed al progetto;
- con nota acquisita al prot. n. 7331 del 12.8.03 la ditta ha fornito le integrazioni richieste dal Comitato VIA nella seduta del 5.6.03;
- con nota acquisita al prot. n. 8718 del 14.10.03 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione di aggiornamento della Procedura di VIA ed ha trasmesso, inoltre, copia dell'istanza ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 37/85 in data 19.12.1985 e delle planimetrie allegate, dalle quali si evince, a parere della ditta, che la cava adiacente era legalmente in attività e che l'attuale area in esame è da intendersi ampliamento della cava esistente;

- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta, da parte di altri soggetti interessati, alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A., in merito all'intervento in argomento, nella seduta del 20.10.2003 ha esaminato tutta la documentazione agli atti, comprese le richieste integrazioni, ed ha ritenuto esprimersi come segue: "...omissis... PROGETTO La cava in ampliamento e destinata all'estrazione di conci di tufo calcaretico così come prue il bacino di estrazione attuale. L'area di circa 10.000 mq è adiacente alla esistente cava in attività e distate da questa circa 15 m e separata da un diaframma di roccia avente lo stesso spessore. Risulta nella documentazione integrata, un parere, privo di protocollo e data, della Regione Puglia -Assessorato Agricoltura e Foreste Settore Forestale a firma dell'Ing. Schirano, con il quale la stessa esprime parere favorevole alla prosecuzione dell'attività estrattiva ma riduce l'area in ampliamento da 10.000 mq a circa 5.000 mq, escludendo la frazione interessata da vegetazione forestale. La Ditta ha pertanto riproposto una variante al Piano di Coltivazione, agli atti, con il quale ripropone gli elaborati progettuali per la nuova estensione di circa 5000 mq.

ANALISI DELLE INTEGRAZIONI Analisi dello stato insediativo e censimento di eventuali sorgenti di emissione di polveri e rumore (Carta del LAND-USE) atteso che nell'area esistono già altre attività che hanno incidenza sull'ambiente naturale. Il problema è stato approfondito con le seguenti carte tematiche:

- rappresentazione dei solchi erosivi;
- carta degli impatti;
- carta della visibilità;
- carta della sensibilità, ubicazione del sito SIC;
- carta dell'uso del suolo dei valori antropici;
- carta di setaccio riassuntiva.

Tale documentazione chiarisce quanto richiesto e lo stato di fatto delle aree contermini a quella di valutazione. Previsioni in ordine a dispersione in atmosfera e deposito al suolo di polveri in quanto l'area di cava dista poche centinaia di metri dalla

SS Appia. Nel Par. 3.2. del SIA - Giugno 2003 e la TAV 03/006/RPA si afferma che le polveri in modeste quantità rimangono all'interno della cava.

Che sia relazionato in merito alla durata delle attività di escavazione, tenendo presenti le prescrizioni temporali previste dal P.R.A.E. per la durata dei lotti. Nella Tavola "VARIANTE AL PIANO DI COLTIVAZIONE" viene calcolata una durata massima dell'attività estrattiva di circa 4,5 anni.

Che sia relazionato sulla distanza che separa l'area in progetto da quella del ciglio del solco erosivo denominato "Gravinola" su cartografia in scala di dettaglio; La Tavola "VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE INTERESSATE ALL'ATTIVITA ESTRATTIVA" indica tale distanza in circa 250 m. Che sia acquisito il Parere di Competenza della Soprintendenza per i beni Architettonici, per il paesaggio, per il patrimonio storico Artistico e Demoetnoantropologico della Puglia. Risulta agli atti richiesta di Autorizzazione Paesaggistica presentata in data 20.6.2002, alla Regione Puglia -Settore Urbanistico. Che sia riformulato il Progetto di sistemazione finale dell'area, producendo ulteriori elaborati grafici riportanti le sezioni di sistemazione finale sia Est-Ovest che Nord-Sud, i materiali che si intendono utilizzare per la sistemazione finale dell'area e le tecniche di rivegetazione atteso che l'area rientra nel Sito di Interesse Comunitario individuato come 202SIC - IT91130007 - Area delle Gravine.

E' stata svolta un'analisi vegetazionale dalla quale si legge che: "...omissis... nella zona in studio gli habitat antropico e seminaturale sono prevalenti rispetto a quello naturali forme.....

Per quanto infine attiene al recupero delle aree e specie vegetali e tecniche di rivegetazione da impegnare è previsto: impiego di talee di Tamarix sp. ed abbinamento di Nerim oleander nella fase di stabilizzazione delle scarpate e per innescare la ricostituzione di stadi pionieri di garriga; tale soluzione è solo temporanea e consolidante rispetto alla "successione vegetazionale". In concomitanza tali specie saranno sostituite.

tuite con specie arbustive ed altoarbustive nonché specie erbacee e sulfrutticose e locali.

L'elaborato "VALUTAZIONE DI INCIDENZA- al Punto 6) Analisi e Misure di Mitigazione, prevede che la riqualificazione dell'area mediante una rinaturalizzazione con specie arboree arbustive autoctone, dopo circa 5 anni, ripristinerà gli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la flora e la fauna caratteristiche del quest'area SIC. I materiali da utilizzare per la sistemazione finale dell'area sono: gli sfridi rivenienti dalla coltivazione della calcarenite (stato di base) ed il terreno vegetale precedentemente sbancato dalla superficie. Rimane sempre il dubbio se sia o meno un ampliamento oppure una nuova cava. Tale problema potrebbe essere risolto dall'Ufficio Minerario in quanto Ente deputato alla verifica delle autorizzazioni e delle modalità operative di sfruttamento minerario. Alla luce di quanto integrato dalla Ditta istante e di quanto valutato con la presente istruttoria, si propone di esprimere parere favorevole allo sfruttamento minerario dell'area di circa 5.000 mq in Loc. Mass. Gravinola in Agro di Statte a condizione che venga acquisito preliminarmente l'Autorizzazione Paesaggistica da parte della Regione Puglia -Settore Urbanistica. Si prescrive che venga presentato un progetto di rinaturalizzazione che tenga conto dell'utilizzo di Specie autoctoni quali: timo, ginestra spinosa, cisto, etc.. tipica della gariga.. omissis..";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11,
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001,

- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 20.10.2003, al S.I.A. ed al progetto presentato dalla ditta Soc. Coop. Estrattiva Jonica arl, con sede in Massafra alla Via Rossini n. 12, per l'ampliamento di cava di tufo calcarenitico sita in località "Gravinola" del Comune di Statte ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 94 particelle n. 5 e 48, per circa 5.000 mq, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, con le seguenti condizioni /prescrizioni:
 - che venga acquisito preliminarmente l'Autorizzazione Paesaggistica da parte della Regione Puglia -Settore Urbanistica;
 - che venga presentato un progetto di rinaturalizzazione che tenga conto dell'utilizzo di Specie autoctoni quali: timo, ginestra spinosa, cisto, etc... tipica della gariga;
 - che venga acquisito preliminarmente l'Autorizzazione Paesaggistica da parte della Regione Puglia - Settore Urbanistica. Si prescrive che venga presentato un progetto di rinaturalizzazione che tenga conto dell'utilizzo di Specie autoctoni quali: timo, ginestra spinosa, cisto, etc...tipica della gariga;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 1. notificato all'Assessorato Regionale all'Indu-

stria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Statte;

2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
 3. pubblicato, per estratto, sul B.U.R.P.;
 4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 novembre 2003, n. 361

Piano Urbanistico Esecutivo "Costa dei Cafari"
- Comune di Nardò (Le) - Prop. SOCITUR s.r.l.
- Procedura di verifica V.I.A. e valutazione di incidenza.

L'anno 2003, addì 14 del mese di novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10238 del 27.12.2002, la SOCITUR S.r.l. - Via Alessandro Longo, 11 - Napoli - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto - Piano Urbanistico Esecutivo "Costa dei Cafari" - dei comparti n. 78 e n. 79 del P.R.G. del Comune di Nardò;

- con nota prot. n. 92 del 14.01.2003, il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente una corografia della zona interessata dall'intervento;
- con nota acquisita al prot. n. 2774 del 25.03.2003 la SOCITUR S.r.l. trasmetteva quanto richiesto;
- con nota prot. n. 4552 del 26.05.2003 il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale di Nardò a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e a comunicare se nel predetto termine erano pervenute osservazioni e/o opposizioni. Con la stessa nota invitava il Comune di Nardò a comunicare il parere di cui all'art. 16, comma 5 della predetta legge Regionale;
- con nota acquisita al prot. n. 7154 del 07.08.2003, il Comune di Nardò informava che per l'intervento in oggetto, nel periodo di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio comunale dal 24.01.2003 al 24.02.2003, non risultano pervenute osservazioni. Con la stessa nota comunicava che: "...Rispetto alla pianificazione urbanistica comunale, le aree d'intervento ricadono, secondo il vigente piano regolatore generale, in zone C.8 - Zone di sviluppo turistico alberghiero, "...comprendenti i comparti degli insediamenti costieri destinati prevalentemente allo sviluppo di strutture turistico residenziali a carattere prevalentemente alberghiero...", e soggette ad una strumentazione esecutiva preventiva; pertanto nelle aree ricadenti all'interno del P.U.E., gli interventi si attuano applicando integralmente le previsioni contenute nel suddetto Piano, sia per quanto riguarda la zonizzazione che per le Norme di attuazione;
- il Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.10.2003 ha rilevato che:
 - L'intervento riguarda due comparti di intervento comunitario del vigente Piano Regolatore del Comune di Nardò:
 1. Comparto 78 esteso per 437.047 mq;

2. Comparto 79 esteso per 171.672 mq.

L'intervento prevede l'edificazione di 36.472,54 mc per residenze e 5.486,92 per servizi nel comparto 79 e 154.212,92 mc per residenze e 23608,61 mc per servizi nel comparto 78. Per quanto concerne le opere di urbanizzazione primaria si prevedono le realizzazioni di una rete viaria servita da impianto di pubblica illuminazione, un impianto di captazione acque da falda, un impianto di potabilizzazione, la rete fognaria ed un impianto di depurazione. Quale recapito finale si afferma che verrà utilizzato lo stesso della fognatura urbana del Comune di Nardò. Le opere di urbanizzazione secondaria prevista sono:

Per il comparto 78

- Attrezzature di interesse comune;
- Verde attrezzato;
- Verde sportivo;
- Parco attrezzato;

Per il comparto 79

- Parco attrezzato.

Il sito è ubicato in località Cafari, nelle immediate vicinanze di Torre Inserraglio. Tra i due comparti (78-79) si insinua un lembo della zona SIC IT9150013 denominata "Palude del Capitano". Il piano non prevede alcun intervento in questa zona che sarà completamente salvaguardata, così come evincibile dagli elaborati progettuali (luglio 2003) e dalla "Valutazione di Incidenza Ambientale".

Dai restanti elaborati si deduce che l'area SIC viene presa in considerazione esclusivamente per lo sviluppo volumetrico prodotto;

- per tutto quanto sopra, il Comitato Reg.le per la V.I.A., giudicati esaustivi gli elaborati progettuali prodotti e sufficienti a mitigare gli impatti le soluzioni progettuali adottate, ritiene di esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale, purchè vengano garantite le seguenti prescrizioni:
 - che si rediga il progetto e la successiva realizza-

zione dell'impianto di adduzione al recapito finale dell'impianto di depurazione del Comune di Nardò;

- che si acquisiscano i preventivi pareri dei competenti uffici per l'autorizzazione all'approvvigionamento delle acque;
- che si realizzi un sistema organico di raccolta delle acque meteoriche, prevedendone un razionale smaltimento;
- che il Comune di Nardò, autorità competente individuata al controllo delle sopra specificate prescrizioni, ai sensi dell'art. 6, comma 9. L.R. N.11/2001, provveda a trasmettere idonea certificazione di conformità delle opere realizzate alle prescrizioni;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimerè, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del

20.10.2003, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto - Piano Urbanistico Esecutivo "Costa dei Cafari" - dei comparti n. 78 e n. 79 del P.R.G. del Comune di Nardò, proposto dalla la SOCITUR S.r.l. - Via Alessandro Longo, 11 - Napoli - escluso dalle procedure di V.I.A., purchè vengano garantite le seguenti prescrizioni:

- che si rediga il progetto e la successiva realizzazione dell'impianto di adduzione al recapito finale dell'impianto di depurazione del Comune di Nardò;
 - che si acquisiscano i preventivi pareri dei competenti uffici per l'autorizzazione all'approvvigionamento delle acque;
 - che si realizzi un sistema organico di raccolta delle acque meteoriche, prevedendone un razionale smaltimento;
 - che il Comune di Nardò, autorità competente individuata al controllo delle sopra specificate prescrizioni, ai sensi dell'art. 6, comma 9. L.R. N.11/2001, provveda a trasmettere idonea certificazione di conformità delle opere realizzate alle prescrizioni;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
 - Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
 - Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
 - Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
 - Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
 - Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 novembre 2003, n. 362

Procedure di V.I.A. - Ditta Medico Leonardo ~ Figli snc di Monopoli - Valutazione Impatto Ambientale per apertura nuova cava di "calcicare" - loc. "Grotta dell'Acqua" agro di Monopoli.

L'anno 2003 addì 17 del mese di novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8603 del 9.10.2002 la ditta Medico Leonardo & figli snc, con sede in Monopoli alla loc. Grotta dell'Acqua n. 340/A, ha presentato istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale il S.I.A. ed il progetto per l'apertura di una nuova cava di calcicare sita in località "Grotta dell'Acqua" del Comune di Monopoli ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 34 particella n. 29;
- con nota prot. n. 9906 del 4.12.2002 questo Settore ha invitato la ditta a depositare copia del SIA e del progetto definitivo presso gli uffici della Provincia di Bari e del Comune di Monopoli ed a far pervenire copia delle pubblicazioni di avvenuto deposito, inoltre ha invitato il Presidente ed il Sindaco delle predette amministrazioni ad esprimere i propri pareri in merito all'intervento,
- con nota acquisita al prot. n. 232 del 17.1.2003 la

- ditta proponente ha trasmesso copia delle richieste pubblicazioni, effettuate nel giorno 31 ottobre 2002;
- con nota acquisita al prot. 709 dello 1.2.2003 l'Associazione Legambiente -Circolo di Monopoli- ha mosso osservazioni al progetto;
 - con nota acquisita al prot. n. 710 dello 1.2.2003, anche, il Comitato Tutela Grotta dell'Acqua ha mosso osservazioni al progetto;
 - con nota acquisita al prot. n. 773 del 1.2.2003 il Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Monopoli ha informato di aver sospeso gli adempimenti previsti dal c. 4 art. 11 l.r. 11/01, in attesa di conoscere le decisioni adottate (o adottande) da questo Settore;
 - con nota prot. n. 2340 del 3.3.2003 questo Settore ha trasmesso (art. 12 della l.r. 11/01) alla ditta proponente, per eventuali controdeduzioni, le osservazioni proposte da Legambiente e dal Comitato Grotta dell'Acqua;
 - con nota acquisita al prot. n. 2776 del 25.3.2003 il V. Commissario Prefettizio del Comune di Monopoli ha trasmesso: parere favorevole ex art. 5 c. 2 DPR 12.4.96, prot. n. 4958 del 25.2.03; stralcio del P.R.G., stralcio catastale e stralcio aereofotogrammetrico; attestazione del dirigente della Ripartizione Tecnica prot. 263/UT/03 da cui risulta quanto segue:
 - a) che l'area interessata alla realizzazione della nuova cava, Individuata in catasto al foglio di mappa n. 29. particella n. 34, secondo la Variante Generale al vigente P.R.G., risulta classificata come zona 9 rurale "A", con le prescrizioni urbanistiche di cui all'art. 17 delle N.T.A. delle NTA della predetta V.G. che si allegatno in copia a stralcio;
 - b) che allo stato attuale - il vigente Piano Regolatore non prevede ampliamenti della zona residenziale nelle zone limitrofe alla cava;
 - c) che l'area predetta non è soggetta a vincoli paesaggistici archeologici ex DL 490/99 nè a vincoli idrogeologici o a vincoli del Piano Urbanistico Territoriale Tematico e del Pae-
- saggio di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2000 n. 1748;
- d) che detta area non risulta lambita da alcuna viabilità pubblica.
- con nota acquisita al prot. 3010 dello 1.4.03 la ditta proponente ha inviato le controdeduzioni alle osservazioni proposte al suo progetto proposte da Legambiente e dal Comitato Grotta dell'Acqua;
 - con nota acquisita al prot. n. 3329 del 14.4.2003 il Commissario Straordinario del Comune di Monopoli ha comunicato che pur confermando il parere prot. n. 4958 del 25.2.03, riteneva che l'apertura della nuova cava non doveva essere assentita, giacché ricadente in area limitrofa ad azienda agrituristica e ad altre preesistenti abitazioni;
 - con nota acquisita al prot. n. 4186 del 15.5.03 il legale rappresentante della ditta Medico Leonardo ha richiesto l'effettuazione di un sopralluogo presso la sede della cava al fine di constatare lo stato dei luoghi;
 - in data 22.5.03 un componente del Comitato VIA ha effettuato il sopralluogo, sulla zona interessata della procedura di VIA, stilando il relativo verbale;
 - in data 5.6.03 il Comitato VIA ha esaminato tutta la documentazione, compreso il verbale di sopralluogo, ed ha espresso il seguente parere:

“..Omissis.. Le considerazioni che scaturiscono dall'analisi della documentazione prodotta, dalle osservazioni e pareri e dal sopralluogo effettuato, sono le seguenti:

 - l'area non è interessata da vincoli;
 - l'area trovasi a distanza di oltre 600 m. dal Ristorante Torrepetra, molto superiore di quanto si trovi l'attuale attività estrattiva; lo stesso ristorante non sarà interessato dal traffico derivante dal trasporto dei materiali estratti, in quanto i mezzi dovranno attraversare un tratto di strada interpodereale per poi entrare nell'area della cava esistente;

- l'area rientra in quelle previste dal PME come bacino di Completamento;
- l'area trovasi a distanza di sicurezza sia dalle strade di grande comunicazione che dall'abitato di Monopoli;
- l'attività da svolgere avrà un impatto medio-alto sull'abitazione esistente al confine dell'area in progetto, atteso che la stessa è abitata durante tutto l'anno.

Il parere favorevole per l'esercizio della nuova attività si potrebbe perfino così condizionare:

- che i confini dell'area, lato abitazione esistente vengano spostati dagli attuali 20 m previsti a 50 m;
- che venga realizzata, con terreno vegetale, una barriera di altezza non inferiore a m 4 e la stessa sia piantumata con essenze vegetali tipiche dell'area;
- che per lo sbancamento della roccia non siano utilizzate cariche esplosive, ma solo martelli demolitori;
- che l'attività e l'approfondimento della cava venga iniziata dal lato opposto a quello in cui insiste l'abitazione esistente;
- che sia asfaltato il tratto di strada interpoderale che dovranno percorrere i mezzi e che lo stesso sia provvisto di impianto di irrigazione per evitare la produzione di polveri durante il transito dei mezzi;
- che sia posizionata opportuna segnaletica (anche luminosa) per evitare l'ingorgo della strada interpoderale;
 - a) Che, alla luce delle prescrizioni di cui innanzi, sia riproposta la seguente documentazione:
 - b) Planimetrie e Sezioni del progetto;
 - c) Piano di recupero finale con specifica indicazione dei materiali (qualità e quantità) che verranno utilizzati;
 - d) Programma economico-finanziario che tenga conto dei costi di ripristino finale dell'area;
 - e) Relazione descrittiva con le rettifiche da apportare al progetto;
 - f) Verifica che le distanze dai confini siano non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente.... omissis....”;

- con nota prot. n. 5028 del 10.6.03 sono state richieste integrazioni al progetto di cava, così come stabilito dal Comitato di VIA in data 5.6.03;
- con nota acquisita al prot. n. 7016 del 6.8.03 la ditta istante ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Comitato di VIA nella seduta del 5.6.03;
- con nota acquisita al prot. n. 7499 del 25.8.03 due rappresentanti del Comitato Tutela Grotta dell'Acqua hanno fatto pervenire ulteriori osservazioni al progetto;
- con nota acquisita al prot. n. 8058 del 22.9.03 la ditta Leonardo Medico ha inviato ulteriore documentazione di aggiornamento;
- con nota acquisita al prot. n. 8715 del 30.9.03 l'Assessore all'Urbanistica del Comune di Monopoli ha comunicato che la zona oggetto dell'intervento, sulla base di programmi di pianificazione territoriale, potrebbe essere destinata ad ampliamento della zona residenziale;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risultano pervenute, circa l'intervento ulteriori osservazioni;
- il Comitato Regionale di V.I.A., in merito all'intervento in argomento, nella seduta del 20.10.2003 ha esaminato tutta la documentazione agli atti, comprese le osservazioni e le integrazioni, ed ha ritenuto esprimersi come segue: “...omissis.... **AUTORIZZAZIONI, VINCOLI E PARERI**
Non è agli atti il parere preliminare di competenza della Provincia di Bari; il parere del Comune di Monopoli risulta favorevole alla data del 25.2.2003 prot. 4958, mentre con nota del 6.3.2003 prot. 5934 lo stesso, pur confermando il parere precedente dal punto di vista strettamente urbanistico, ritiene che l'apertura della cava non debba essere assentita, giacché ricadente in area limitrofa ad azienda agrituristica e ad altre preesistenti abitazioni. L'area non è interessata da alcun vincolo sia di natura ambientale che urba-

nistica che estrattiva ed anzi rientra in un'area di Bacino di Completamento di cui al Piano Regionale per le Attività Estrattive Adottato. Risultano agli atti varie osservazioni di Comitati Legambiente e Comitato di Tutela Grotta dell'Acqua. Infine in data 14.10.2003 risulta pervenuta dal Comune di Monopoli una nota con la quale si fa seguito al precedente parere e si dichiara che l'area "in base ai Programmi di Pianificazione territoriale di questa Amministrazione Comunale, potrebbe essere destinata ad ampliamento della zona residenziale".

ANALISI DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE E TRASMESSE DALLA DITTA

La ditta ha trasmesso una prima proposta progettuale in data 25.6.2003 nella quale si recepiscono tutte le prescrizioni del Comitato VIA compresa la sistemazione finale mediante colmatura con materiali inerti. In data 15.9.03 la Ditta ha trasmesso una variante alla precedente proposta solo riguardo alla sistemazione finale dell'area, prendendo atto che non si può prevedere in fase di autorizzazione ai sensi della L.R. 37/85 una sistemazione finale dell'area con sistemi previsti dal D.L.vo 22/97.

Per quanto alle prescrizioni dettate nella precedente riunione del Comitato VIA la Ditta le ha pertanto percepite conformemente producendo gli elaborati richiesti. Inoltre sono stati forniti i seguenti elaborati:

- Calcolo di stabilità dei fronti di cava e fine coltivazione;
- Relazione tecnica riportante la valutazione delle emissioni diffuse e l'indagine fonometrica ambientale, eseguite sulla cava in attività. E' risultato una dispersione di Polveri totali pari a 0,20 mg/Nmc, mentre per il rumore di 68 dB(A) durante il giorno.

Pertanto si propone di esprimere un parere favorevole all'apertura della cava con tutte le varianti progettuali prescritte e recepite dalla Ditta Leonardo Medico e Figli s.n.c.... Omissis. "

- con nota acquisita al prot. n. 9377 del 30.10.03 (successiva al parere del Comitato) il Comune di Monopoli ha mosso rilievi agli atti integrativi, presentati dalla ditta Medico Leonardo, invitando a tenerli in debita considerazione;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 20.10.2003, al S.I.A. ed al progetto, con tutte le sue varianti prescritte e recepite, presentato dalla ditta Medico Leonardo & figli snc, con sede in Monopoli alla loc. Grotta dell'Acqua n. 340/A, per l'apertura di una nuova cava di calcare sita in località "Grotta dell'Acqua" del Comune di Monopoli ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 34 particella n. 29;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Monopoli;

2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale di uso nel territorio interessato ai sensi dell'art 13 c. 3 L.R. 11/2001;
 3. pubblicato, per estratto, sul B.U.R.P.;
 4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 novembre 2003, n. 364

Realizzazione di una struttura turistico-ricettiva all'aperto nel Comune di Porto Cesareo (Le) - Prop. New Company s.r.l. - Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza.

L'anno 2003 addì 19 del mese di novembre in Modugno presso il settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9772 del 27.11.2002, veniva presentata istanza di verifica e valutazione di incidenza ai sensi della L.R. n.11/2001 per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva all'aperto nel Comune di Porto Cesareo (Le) da parte della New Company S.r.l. - Via Pozzo Misuriello, 13 - C.P. 5 - Terlizzi (Ba) - ;
- con nota acquisita al prot. n. 2843 del 27.03.2003, il Comune di Porto Cesareo trasmet-

teva l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, dal 19.12.2003 al 18.01.2003, dell'avviso pubblico di cui all'art. 16, comma 3, L.R. n.11/2001;

- con nota protocollo n. 2983 del 31.03.2003, il Settore Ecologia sollecitava il parere di merito all'Amministrazione Comunale interessata;
- con nota acquisita al prot. n. 5691 del 04.07.2003 il Comune di Porto Cesareo trasmetteva il parere dal quale si evinceva che "...il progetto risulta compatibile con la destinazione di zona di cui all'art 45 delle N.T.A. del vigente P.R.G. che tipizza l'area come zone F 7 Area per attrezzature turistiche e balneari in cui è consentita la realizzazione di stabilimenti balneari ed attrezzature consimili, dancing, ristoranti, bar, piscine scoperte con intervento edilizio diretto;
- nella riunione del 10.11.03 il Comitato Reg.le di V.I.A. ha rilevato che:

L'intervento proposto insiste interamente all'interno di una area pSIC (Palude del Conte) sia nella versione ufficiale della Regione (giugno 2002) che nella proposta di revisione della perimetrazione avanzata dal Comune di Porto Cesareo (giugno 2003). Dalla documentazione allegata risulta che l'area interessata è interamente compresa nel limite di 300 m. dalla linea di costa (Decreto Galasso) ed è classificata dal PUTT di tipo B. Nel sito si conferma la presenza della gariga a timo e di numerosissime specie della macchia mediterranea, tutte allo stato arbustivo: ciò è dovuto sia all'azione dei venti marini che alle pratiche di incendio e pascolamento cui la zona è stata sottoposta. Nell'ambito dell'area esaminata, in piccole chiarie, sentieramenti e radure presenti ai margini e all'interno della stessa gariga è stata rilevata la presenza anche dell'habitat prioritario dei percorsi substeppici di graminacee e piante armue dei Thero-brachypodi. Da un punto di vista floristico è stata rilevata la presenza di due specie endemiche (Helianthemum jonium e Micrometria canescens) e della rara orchidacea Spiranthes spiralis. Per-

tanto anche solo da un punto di vista botanico l'area interessata mostra elevato valore naturalistico e merita di essere conservata, anche perché rappresenta un pregevole aspetto paesaggistico ed ambientale di un quadro di desolante utilizzazione dell'ambiente circostante. La stessa progettazione del verde, prevedendo l'inserimento di essenze arboree estranee come qualità, inopportune come dimensioni e quantità, del tutto inadeguate alle potenzialità ed alle caratteristiche dell'ambiente, contribuisce a rendere più pesante l'impatto che l'intervento avrebbe sull'habitat presente e sulle aree circostanti. Inoltre si rileva come la recettività prevista (1500 persone) non sia assolutamente compatibile con la disponibilità di litorale che potrebbe essere a disposizione della struttura. Infatti la zona sfruttabile per la balneazione è già utilizzata da adiacenti strutture turistiche esistenti prima della istituzione dell'area pSIC, cui si deve aggiungere un nuovo villaggio turistico che sta sorgendo nella medesima località.

Da ciò si evince che la realizzazione di un'ulteriore struttura turistica nella zona snaturerebbe definitivamente il tratto di litorale facente parte della zona pSIC;

- per tutto quanto sopra, il Comitato Regionale per la V.I.A., ha espresso parere sfavorevole all'intervento proposto;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 10.11.2003, parere sfavorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva all'aperto nel Comune di porto Cesareo (Le), proposto dalla New Company S.r.l. - Via Pozzo Misuriello, 13 - C.P. 5 - Terlizzi (Ba) -, assoggettato alle procedure di V.I.A.;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere in originale il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 novembre 2003, n. 368

Realizzazione di un parco eolico da 84 MW in località San Cireo-San Vincenzo - Comune di Troia (Fg) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2003 addì 20 del mese di novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6682 dell'01.08.2003, la World Wind Energy Holding S.r.l. - Via Gabriele D'Annunzio, 31 - Melfi (Pz) trasmetteva la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per un parco eolico da 84 MW in località San Ciro-San Vincenzo nel Comune di Troia (Fg);
- con nota prot. n. 6796 del 04.08.2003, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001);
- con nota acquisita al prot. n. 7615 del 28.08.2003, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Troia trasmetteva l'attestazione di affissione dell'avviso di deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota comunicava altresì il parere favorevole alla realizzazione del parco eolico in oggetto specificato;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere l'intervento di che trattasi dall'applicazione delle procure di V.I.A., purché vengano garantite le seguenti prescrizioni:
 - che venga prevista la colorazione in nero di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, diminuendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
 - che siano opportunamente valutate le eventuali interferenze con i sistemi di radiotelecomunicazione;
 - che siano utilizzate vernici non riflettenti per le parti metalliche al fine di mitigare l'impatto paesaggistico;
 - che tutti i materiali derivanti dagli interventi di adeguamento delle strade interpoderali e quelli provenienti dalla realizzazione di piazzali e del cavidotto interrato per il trasporto dell'energia al punto di raccolta ENEL vengano utilizzati, per quanto possibile, nella realizzazione della viabilità di servizio e nel consolidamento della rete viaria di accesso, senza far ricorso alla messa in discarica;

- che la realizzazione delle piste di servizio per il collegamento delle piazzole e l'allargamento di tratti di strade interpoderali (ad eccezione delle strade esistenti già bitumate) sia effettuata mediante sterrati non asfaltati tipo macadam;
 - che venga assicurato l'adeguato trattamento degli oli derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico (oli per lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, per freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale, oli presenti nei trasformatori elevatori delle cabine degli aerogeneratori) e, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi, lo smaltimento presso il "Consorzio Obbligatorio oli esausti" (D. Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati);
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
 - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico da 84 MW in località San Ciro-San Vincenzo nel Comune di Troia (Fg), proposto dalla World Wind Energy Holding S.r.l. - Via Gabriele D'Annunzio, 31 - Melfi (Pz), escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., purchè vengano garantite le seguenti prescrizioni:
 - che venga prevista la colorazione in nero di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, diminuendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
 - che siano opportunamente valutate le eventuali interferenze con i sistemi di radiotelecomunicazione;
 - che siano utilizzate vernici non riflettenti per le parti metalliche al fine di mitigare l'impatto paesaggistico;
 - che tutti i materiali derivanti dagli interventi di adeguamento delle strade interpoderali e quelli provenienti dalla realizzazione di piazzali e del cavidotto interrato per il trasporto dell'energia al punto di raccolta ENEL vengano utilizzati, per quanto possibile, nella realizzazione della viabilità di servizio e nel consolidamento della rete viaria di accesso, senza far ricorso alla messa in discarica;
 - che la realizzazione delle piste di servizio per il collegamento delle piazzole e l'allargamento di tratti di strade interpoderali (ad eccezione delle strade esistenti già bitumate) sia effettuata mediante sterrati non asfaltati tipo macadam;
 - che venga assicurato l'adeguato trattamento degli oli derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico (oli per lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, per freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale, oli presenti nei trasformatori elevatori delle cabine degli aerogeneratori) e, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi, lo smaltimento presso il "Consorzio Obbligatorio oli esausti" (D. Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle

Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati);

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 25 novembre 2003, n. 381

Procedure di V.I.A. - Ditta Lorizzo Nunzia di Minervino M. - Valutazione Impatto Ambientale per riattivazione coltivazione cava di calcarenite- Loc. "Le Tufare" agro di Minervino.

L'anno 2003 addì 25 del mese di Novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 26.5.2003 la ditta Lorizzo Nunzia,

con sede in Minervino Murge alla Via Salvo D'Acquisto n. 22, ha presentato, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, istanza per sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale il S.I.A. ed il progetto per la riattivazione della cava di calcarenite sita in località "Le Tufare" dell'agro di Minervino Murge ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 50 particelle n. 3,4 e 9;

- con nota prot. 6136 del 14.7.2003 il Comune di Minervino ha trasmesso copia dell'avviso di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio ed ha comunicato, inoltre, che non sono pervenuti ricorsi ed osservazioni in merito all'intervento;
- con nota del 18.7.2003 la ditta istante ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. 6250 del 23.7.2003 di questo Settore sono stati invitati il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco di Minervino Murge ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota del 15.10.2003 la ditta Lorizzo ha inviato ulteriore documentazione, integrativa al progetto di cava;
- ad oggi non risulta pervenuta, agli atti di questo Ufficio, alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 10.11.2003, dopo aver esaminato la documentazione agli atti, ha adottando quanto segue: «...omissis.. **PREMESSA** La ditta Lorizzo Nunzia è proprietaria di alcuni terreni in agro di Minervino Murge - ctr. "Le Tufare", catastalmente identificati nelle p.lle 3, 4 e 9 del F. n. 50. Su parte di questi terreni insiste una cava di "tufo", dismessa da alcuni decenni. Nel complesso i terreni si estendono per mq. 20.750 dei quali mq 4.300 sono occupati dalla cava esistente. L'area estrattiva è da lungo tempo dismessa ed è priva dei necessari interventi di ripristino ambientale della cava esistente. Con il progetto in esame la ditta intende riattivare l'attività estrattiva **IL PROGETTO** Il totale delle aree

e dei volumi interessati dal progetto di coltivazione sono i seguenti: - totale area oggetto di autorizzazione: mq. 20.750; - area disponibile al netto delle fasce di rispetto: mq 16.000; - Volume estraibile: mc 140.000.

La cava sarà perimetrata da pareti scavate nelle calcareniti, sagomate con gradoni di altezza non superiore a m. 7,60. Il piano di ripristino ambientale, la cui esecuzione sarà condotta di pari passo con la coltivazione mineraria, prevede la colmata parziale del vuoto-cava e la restituzione del sito all'utilizzo agricolo. - **VINCOLI E PARERI** Il PUTT/P colloca l'area di intervento in un ambito Territoriale Esteso di tipo "D". Le norme del piano definiscono come ambiti territoriali "D" quelle porzioni di territorio ove, pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli diffusi che ne individuino una significatività. Gli indirizzi di tutela prescritti per gli ambiti "D" mirano alla "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle misure panoramiche", mentre le direttive di tutela prescrivono che "i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree..." Per ciò che attiene la normativa introdotta dal PUTT/P l'azienda ha presentato l'istanza per l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 5.01 delle NTA del piano e la documentazione tecnica prevista dall'allegato 3. La cartografia in scala 1:25.000 del PUTT relativa ai beni geomorfologici presenti nell'area in esame, segnala l'esistenza, a Sud dell'area di intervento, del "Canale Cavallaro", classificato dal Piano come acqua pubblica. Per le acque pubbliche il PUTT/P individua due ambiti da sottoporre a tutela: l'area di pertinenza e l'area annessa. L'area di pertinenza, nel caso delle gravine e le lame, è costituita dall'alveo e dalle scarpate/versanti fino al ciglio più elevato. L'area di pertinenza, in assenza di Sottopiani o di strumenti urbanistici generali, si ritiene formata da una fascia della profondità costante di m 150 (classe 2.2, territorio non montano con pendenza inferiore al 30%). Il dettagliato studio dei luoghi effettuato dai progettisti ha concluso che:

1) Per quanto riguarda l'Area di pertinenza del "Canale Cavallaro", l'alveo del canale risulta esterno all'area di intervento, dalla quale è fisicamente separato anche da strada vicinale asfaltata. Il versante in sponda destra del "Canale Cavallaro" occupa parte della particella n. 9. Il confine settentrionale della particella coincide con il ciglio superiore della scarpata.

Spostandosi a Sud-Est, nella restante parte della particella 9 e nelle confinanti p.lle 7 e 5, il versante del canale scompare a causa degli scavi minerari condotti in passato nell'area.

2) Area annessa: nella fascia di rispetto di m 150 di larghezza a tutela del tratto di versante ancora esistente, ricade una porzione limitata dell'area di intervento. Il resto dei terreni della ditta committente si sviluppa nella porzione di territorio già totalmente compromessa dall'attività estrattiva pregressa.

Dall'esame delle condizioni morfologiche del sito risulta oggi evidente come la coltivazione della copertura plio-pleistocenica si sia nel tempo sviluppata partendo dalle pareti rocciose naturali che costituivano le sponde del "Canale Cavallaro". Infatti, tutta la fascia prospiciente il canale, fatta eccezione per parte della p.lla 9, risulta radicalmente modificata rispetto alla morfologia originaria dall'esecuzione di scavi con sviluppo caotico. Tali scavi hanno, interessato, eliminandolo, un lungo tratto del versante in sponda destra del citato canale, ricadente nelle p.lle n. 7 e n. 3. L'escavazione del tufo, iniziata nelle particelle n. 7 e n. 3 e nella confinante p.lla n. 5, si è arrestata lungo un fronte che, con andamento irregolare, si sviluppa da Est verso Ovest.

Oltre il fronte indicato, dopo un diaframma di circa 20 m. di spessore, si apre la cava a fossa che insiste sulle p.lle n. 3 e n. 4 ed alla quale si accede attraverso un varco aperto in corrispondenza della stradina di accesso. Il fronte ed il diaframma roccioso indicati mascherano la presenza della cava, rendendola non visibile dalla strada vicinale posta più in basso. Dal rilievo sito sulla sponda sinistra del canale, sempre per la schermatura operata dal fronte orientato E-W, sono visibili solo i cigli superiori dei fronti settentrio-

nali di scavo. Il piano di coltivazione della cava è stato realizzato per renderlo armonico con le prescrizioni del PUTT/P e per migliorare l'inserimento della cava nel paesaggio. Nella elaborazione del piano di coltivazione si è tenuto conto di tre elementi fondamentali: 1.salvaguardia del versante destro residuo del "Canale Cavallaro" presente nella p.lla n. 9; 2. Salvaguardia dell'area annessa, profonda m. 150, di tutela del versante 3. Conservazione del fronte esistente nelle p.lle n. 3 e n. 9, prospiciente la strada vicinale, utile per "nascondere" la cava e sottrarla al contesto paesaggistico circostante.

La schermatura operata dalla vegetazione unitamente a quella garantita dal vecchio fronte già rinaturalizzato nella zona meridionale dell'area d'intervento, consentiranno così di mascherare la presenza della cava. L'area estrattiva risulterà così non individuabile, sia dalla strada vicinale parallela all'alveo del "Canale Cavallaro", sia dalle creste dei rilievi collinari siti lungo la sponda destra dell'impluvio.

PARERE

- Vista la richiesta della ditta Lorizzo Nunzia per la riapertura della cava di calcarenite in agro di Minervino Murge;
- Atteso che l'area ricade in Ambito Esteso "D" del PUTT/P e che nella cartografia del PUTT relativa ai beni geomorfologici presenti nell'area in esame, segnala l'esistenza, a Sud dell'area di intervento, del "Canale Cavallaro", classificato dal Piano come acqua pubblica
- Visto il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste che esclude l'area da vincoli idrogeologici
- Vista la Relazione presentata al fine di ottenere l'Autorizzazione Paesaggistica
- Viste le integrazioni che la Ditta ha trasmesso in data 15 ottobre 2001

Si esprime un parere favorevole al VIA presentato, con le seguenti condizioni:omissis.. »

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive

per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi della L.R. n. 11/2001, al progetto ed al SIA presentato dalla ditta Lorizzo Nunzia, con sede a Minervino Murge in Via Salvo D'Acquisto n. 22, per la riattivazione della cava di calcarenite sita in località "Le Tufare" dell'agro di Minervino Murge ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 50 particelle n. 3, 4 e 9, per tutte le considerazioni e motivazioni indicate in narrativa ed espresse dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 10.11.2003, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e ponendo le stesse condizioni e prescrizioni, espresse dallo stesso Comitato Reg.le nella stessa seduta del 10.11.03, che qui di seguito si elencano:
 - 1) Che l'azienda acquisisca preliminarmente autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P;
 - 2) Che dovranno essere esclusi dalla coltivazione del "tufo" sia il diaframma roccioso che oggi già esiste tra la cava e la zona prospiciente la Strada Vicinale, delimitato a Sud dal fronte E- W, sia l'area ricadente nella fascia di rispetto del versante destro del "Canale Cavallaro"
 - 3) Che siano piantumate sulla sommità del diaframma roccioso indicato, essenze arboree

autoctone ad alto fusto, atte a mascherare la presenza dei cigli di cava anche dai rilievi posti sulla sponda sinistra del "Canale Cavallaro"

- 4) Che perimetralmente al ciglio superiore dei fronti di cava sia realizzato un fosso di guardia, necessario per intercettare le acque provenienti da monte, al fine di convogliarle verso il "Canale Cavallaro", assecondando così il loro naturale deflusso;
 - 5) Che lungo l'intero perimetro della cava siano messe a dimora essenze arboree, autoctone sia ad alto fusto che a cespuglio, tipiche della zona;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- Il presente provvedimento dovrà essere:
 1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Minervino Murge;
 2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
 3. pubblicato, per estratto, sul B.U.R.P.;
 4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale.
- di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 novembre 2003, n. 384

Procedure di V.I.A. - Ditta Mele Salvatore di Lizzano - Valutazione Impatto Ambientale per

ampliamento cava di calcare- Loc. "Specchia" agro di Lizzano.

L'anno 2003 addì 26 del mese di Novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7048 del 14.8.2002 la ditta Mele Salvatore, con sede in Lizzano al Corso Europa n. 42, ha presentato, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, istanza per sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale il S.I.A. ed il progetto per l'ampliamento della cava di calcare sita in località "Specchia" dell'agro di Lizzano ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 7 particelle n. 41,182,183, 75/p, 76/p, 77/p, 231/p, con nota acquisita al prot. n. 8236 del 25.9.2002 la stessa ditta ha trasmesso copia delle pubblicazioni, di avvenuto deposito del SIA e del progetto, effettuate in data 5.9.02;
- con nota prot. n. 8501 del 2.10.2002, questo Settore ha invitato il Presidente della Provincia di Taranto ed il Sindaco di Lizzano ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota acquisita al prot. n. 234 del 17.1.2003 il Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto ha notiziato che il Comitato Tecnico nella seduta del 28.10.2002 si era espresso favorevolmente, ai sensi del c. 4 art. 11 L.R. 11/01, con le seguenti prescrizioni: che, prima del recupero parziale mediante utilizzo di materiale proveniente da demolizione e sbancamento, venga presentato alla Provincia di Taranto, idoneo progetto ai sensi del D.lgs 22/97, art. 27 e 28, oppure ai sensi degli artt. 31 e 33 e della L.R. 30/86 qualora ricadano le condizioni;
- con nota acquisita al prot. n. 2212 del 25.2.2003 il Comune di Lizzano ha, tra l'altro, espresso parere favorevole all'intervento ai sensi del c. 4 art. 11 L.R. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 6195 del 22/7/2003 la ditta Mele ha trasmesso, tra l'altro, un rilievo fotometrico della zona di cava ed una nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica della Puglia di Taranto;
- ad oggi non risulta pervenuta, agli atti di questo Ufficio, alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 17.9.2003, ha esaminato la documentazione agli atti e si è così espresso: «...omissis.. IL PROGETTO La cava è destinata all'estrazione di inerti calcarei. Il progetto è stato presentato all'Ufficio Minerario della Regione Puglia e in data 13.10.2000 è stato presentato il SIA alla Regione Puglia Ass.to Ambiente e ne è stata data pubblicità sui quotidiani in data 5.9.02 (Puglia, A.V., BURP). Il progetto prevede l'estrazione di circa 657.300 mc di inerti calcarei. Per la sistemazione finale ed il recupero ambientale della cava, è previsto il colmamento con materiali provenienti da demolizione e sbancamenti (rifiuti speciali non pericolosi), attività questa che è autorizzata ai sensi dell'art. 33 del D.L.vo 22/97 e per la quale al Ditta istante non è autorizzata. AUTORIZZAZIONI, VINCOLI e PARERI Sono agli atti i pareri preliminari favorevoli di competenza della Provincia di Taranto e del Comune di Lizzano. In particolare la Provincia ha posto la condizione che prima del recupero dell'area con materiali inerti provenienti da demolizione, venga richiesta autorizzazione alla Provincia ai sensi del D.L.vo 22/97. Il PUTT/P riporta l'area in Ambito B degli Ambiti Territoriali Estesi, negli Ambiti distinti ricade a poche centinaia di metri da un'area archeologica e nella planimetria delle emergenze geomorfologiche è a ridosso di un ciglio di scarpata. Per entrambe queste motivazioni il Ministero per i Beni Ambientali e le Attività Culturali ha espresso parere "che l'attività di cava non dovrà svilupparsi in direzione delle particelle 40, 297 e 213 del Foglio di

Mappa n. 7" (che sono quelle non interessate dalla richiesta ma che sono prospicienti l'area archeologica). Inoltre lo stesso Ufficio ha rilevato che "l'attività di cava sta trasformando l'orografia del territorio poiché annulla un rilievo prospiciente il sito archeologico, la cui antica fruizione di roccaforte strategica è dimostrata proprio dalla configurazione del territorio circostante". ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE Lo studio di impatto ambientale è stato svolto in ossequio al DPCM 27 dic. 1988 "norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 legge 8 luglio 1986, n. 349".

La documentazione fotografica riporta la presenza di aree soprattutto incolte. La sistemazione finale è compatibile con la vocazione agricola dell'area.

Lo studio di impatto ambientale non ha evidenziato però, in scala adeguata (almeno 1:5.000 e 1:2.000), le peculiarità morfologiche riferite in particolare alla situazione riportata nel PUTT di un ciglio di scarpata. Se ciò corrisponde al vero, si sarebbero dovute trattare adeguatamente le modalità di recupero dell'impatto creato dall'attività estrattiva.

PARERE

Le considerazioni che scaturiscono dall'analisi della documentazione prodotta e dai pareri già espressi, sono le seguenti:

- l'area estrattiva potrebbe essere interessata da vincoli ambientali (ciglio di scarpata) per i quali non è stata prodotta adeguata documentazione grafica in scala adeguata per dimostrare l'effettivo impatto su tale emergenza morfologica.
- rientra in Ambito Esteso "B" del PUTT/P.
- il Piano economico-finanziario prodotto non ha tenuto conto dei costi di recupero ambientale della cava, ma solo dei costi di estrazione e ricavi dalla vendita del materiale estratto;
- non c'è una programmazione dei tempi di recupero della cava;
- non è corretto basare il progetto di recupero dell'area su un ipotetico riempimento con rifiuti inerti che attiene ad altre procedure di autorizzazione. Tale ipotesi rischierebbe, in caso di man-

cata autorizzazione, di lasciare un'altra ferita aperta su un territorio già abbondantemente provato.

Pertanto si esprime parere sfavorevole al progetto così come presentato, in quanto il PUTT/P non prevede ampliamenti di cave in zone ricadenti in Ambito Esteso "B" ...omissis...»;

- con nota acquisita al prot. n. 8709 del 14/10/2003 la ditta Mele ha trasmesso documentazione integrativa di aggiornamento al progetto;
- il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 10.11.2003, ha esaminato la ulteriore documentazione pervenuta ed ha ritenuto di esprimersi come segue:

«...omissis... La ditta istante, in data 14.10.2003 ha riproposto istanza per un aggiornamento del progetto precisando che: - per il parziale colmamento della cava utilizzerà solamente terre e rocce di scavo; - per quanto attiene all'ampliamento della cava in Ambito "B" del PUTT/P, questo va consentito, giusto quanto stabilito dalle NTA all.3 punto 3.05 che recita "nel solo caso di ampliamento di una attività esistente, ove la stessa ricada in ATE di tipo B e C, ferme restando le prescrizioni di base per l'area di pertinenza nella sola area annessa possono essere verificate le condizioni per l'autorizzazione paesaggistica della proposta. Fermo restando quanto chiarito dalla Ditta rimangono dubbi sulla fattibilità dell'opera, così come presentata, tenendo conto che non sono stati chiariti i seguenti aspetti:

- piano di ripristino ambientale che tenga conto delle risorse dell'azienda (costi da sostenere) e non mediante l'impiego di "rifiuti inerti" (ricavi);
- Acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui al Punto 3.05 delle N.T.A del PUTT/P;
- Lo studio di impatto ambientale dovrà evidenziare le peculiarità morfologiche riferite in particolare alla situazione riportata negli ambiti distinti del PUTT/P e trattare adeguatamente le modalità di recupero dell'impatto creato dall'attività estrattiva;
- piano economico-finanziario nel quale siano ben evidenziati insieme a tutti i costi di gestione della cava anche i costi di ripristino

- ambientale e di sistemazione finale delle aree;
- modalità e tempi di ripristino ambientale della cava escludendo l'utilizzo di "rifiuti" ancorché inerti che per il loro impiego per recupero ambientale, abbisognano di una autorizzazione specifica che attiene al D.M.A. 5.02.1998.

Pertanto fatte salve le competenze di altri Enti, si esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1) che per il recupero delle aree vengano utilizzati soltanto materiali inerti non costituenti alcuna tipologia di rifiuto;
- 2) che siano stabiliti i tempi di coltivazione e recupero delle aree;
- 3) che siano fatte salve le prescrizioni della Sovrintendenza dei Beni Ambientali della Puglia;
- 4) che sia acquisita Autorizzazione Paesaggistica ...omissis...»;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale per tutte le considerazioni

e motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 17.9.2003, al progetto ed al SIA presentato dalla ditta Mele Salvatore, con sede a Lizzano in Corso Europa n. 42, per l'ampliamento della cava di calcare sita in località "Specchia" dell'agro di Lizzano ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n.7 particelle nn. 41, 182, 183, 75/p, 76/p, 77/p, 231/p con le seguenti condizioni:

- 1) che per il recupero delle aree vengano utilizzati soltanto materiali inerti non costituenti alcuna tipologia di rifiuto;
- 2) che siano stabiliti i tempi di coltivazione e recupero delle aree;
- 3) che siano fatte salve le prescrizioni della Sovrintendenza dei Beni Ambientali della Puglia;
- 4) che sia acquisita Autorizzazione Paesaggistica;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- Il presente provvedimento dovrà essere:
 1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Lizzano;
 2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
 3. pubblicato, per estratto, sul B.U.R.P.;
 4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

- di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli